



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2392

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 108 (pom.) del 26/05/2022	59
1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 318 (ant.) del 22/06/2022	60
1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 320 (ant.) del 30/06/2022	62
1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 322 (ant.) del 07/07/2022	83
1.4. Trattazione in consultiva	84
1.4.1. Sedute	85
1.4.2. Resoconti sommari	86
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	87
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2022	88
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/07/2022	89
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	91
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304 (ant.) del 13/07/2022	92

1. DDL S. 2392 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2392
XVIII Legislatura

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

Iter

30 giugno 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2392

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Vilma Moronese](#) ([Misto](#))

Cofirmatari

[Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Elio Lannutti](#) ([Misto](#), [Italia dei Valori](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Rosa Silvana Abate](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Luisa Angrisani](#) ([Misto](#), [l'Alternativa c'è - Lista del Popolo per la Costituzione](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Elena Botto](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Barbara Lezzi](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Virginia La Mura](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Silvana Giannuzzi](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Fabio Di Micco](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Paola Nugnes](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Gregorio De Falco](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Saverio De Bonis](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Matteo Mantero](#) ([Misto](#), [Potere al Popolo](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Maurizio Buccarella](#) ([Misto](#), [Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Simona Nunzia Nocerino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Gaspere Antonio Marinello](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Gianni Pietro Giroto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 ottobre 2021)

[Loredana De Petris](#) ([Misto](#), [Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 16 novembre 2021)

[Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 novembre 2021)

[Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 novembre 2021)

[Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2022)

[Laura Garavini](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 9 febbraio 2022)

[Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 9 febbraio 2022)
[Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Franco Mirabelli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Eugenio Comincini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Danila De Lucia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Maria Laura Mantovani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Antonella Campagna](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Michela Montevicchi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Giovanni Endrizzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Giulia Lupo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Pietro Lorefice](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Gisella Naturale](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Sergio Romagnoli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Marco Croatti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Elisa Pirro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 marzo 2022)
[Giuseppe Auddino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 marzo 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 361 del 21 settembre 2021.

Classificazione TESEO

DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO , INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Articoli

SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Artt.1, 2), ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICO (Art.1), AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (Art.1), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), OSSERVATORI (Artt.1, 2), ACQUA POTABILE (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 9 marzo 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 25 novembre 2021. Annuncio nella seduta n. 383 del 30 novembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2392

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2392

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MORONESE**, **GUIDOLIN**, **LANNUTTI**, **ABATE**, **ANGRISANI**, **BOTTO**, **LEZZI**, **LA MURA**, **GIANNUZZI**, **DI MICCO**, **NUGNES**, **DE FALCO**, **DE BONIS**, **MANTERO**, **BUCCARELLA**, **NOCERINO**, **MARINELLO**, **PAVANELLI**, **ROMANO**, **VANIN**, **TRENTACOSTE**, **GIROTTI**, **DE PETRIS**, **FERRAZZI**, **MATRISCIANO**, **Giuseppe PISANI**, **GARAVINI** e **LANIECE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

Onorevoli Senatori. - Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti che, a partire dagli anni Cinquanta, si sono diffusi in tutto il mondo per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detersivi per la casa. Le loro proprietà e caratteristiche chimiche hanno però conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa della loro persistenza e mobilità; questi composti sono stati rilevati in concentrazioni significative negli ecosistemi e negli organismi viventi.

I PFAS contengono legami carbonio-fluoro che sono tra i legami chimici più forti nella chimica organica. Ciò significa che resistono alla degradazione quando utilizzati oltre che nell'ambiente. La maggior parte dei PFAS è anche facilmente trasportabile nell'ambiente coprendo lunghe distanze dalla fonte del rilascio. I PFAS sono stati frequentemente osservati nella contaminazione di suolo, acque sotterranee e acque superficiali. La bonifica di siti contaminati, inoltre, è tecnicamente difficile e dispendiosa.

È l'acqua la principale fonte di esposizione ai PFAS, seguita dagli alimenti prodotti a livello locale, soprattutto latte e uova. I PFAS, infatti, entrano nell'organismo umano soprattutto attraverso il cibo e l'acqua e tendono a bioaccumularsi nei tessuti, determinando un potenziale rischio per la salute.

La conferma arriva dallo studio « Contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche in Veneto: valutazione dell'esposizione alimentare e caratterizzazione del rischio » del 2019 realizzato dal Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria (DSANV) dell'Istituto superiore di sanità, che ha valutato l'esposizione alimentare dei cittadini a queste sostanze che hanno contaminato una vasta area del Veneto e il rischio che ne deriva. Se da una parte lo studio rende merito alla regione del Veneto per gli interventi realizzati sulla rete acquedottistica, che hanno consentito di ridurre drasticamente l'esposizione, dall'altra mette in evidenza quanto le problematiche ambientali, un tempo trascurate, siano destinate a trasformarsi sempre più frequentemente in problematiche sanitarie. Già nel 2017 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nello studio « *Keeping our water clean: the case of water contamination in the Veneto Region, Italy* » aveva evidenziato come gli studi epidemiologici hanno trovato un'associazione proprio tra l'esposizione umana a PFOA e PFOS e l'insorgenza di diverse patologie: dall'aumento del colesterolo a quello degli enzimi epatici, alla riduzione della risposta ai vaccini (tema di primaria importanza vista la campagna vaccinale anti COVID-19 in corso), fino al preoccupante abbassamento del sistema immunitario, già nei bambini. Individuati come interferenti endocrini, i PFAS causano disturbi alla tiroide e ipertensione in

gravidanza.

Gli effetti immunodepressivi sulla popolazione esposta ai PFAS sono stati analizzati anche in un articolo pubblicato a marzo 2021 sul Giornale internazionale di ricerca ambientale e salute pubblica (*International Journal of Environmental Research and Public Health*) dal titolo « *Exposure to Perfluoroalkyl Substances and Mortality for COVID-19: A Spatial Ecological Analysis in the Veneto Region (Italy)* » in cui è stato osservato un rischio di mortalità più elevato per COVID-19 in una popolazione fortemente esposta a PFAS; più precisamente, nella cosiddetta « zona rossa » della regione Veneto che coinvolge alcuni comuni delle province di Vicenza, Verona e Padova, dove i residenti sono stati esposti per decenni ad acqua potabile contaminata da PFAS, è stato riscontrato un tasso di mortalità da COVID-19 più alto rispetto al resto della regione.

Gli studi dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), inoltre, hanno confermato un'associazione positiva con i tumori dei testicoli e dei reni, classificando il PFOA come possibilmente cancerogeno per l'uomo, nel Gruppo 2B.

Nel 2020 la Commissione europea ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) una valutazione scientifica sui rischi per la salute umana legati alla presenza di 27 sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) nel cibo. Il parere scientifico, pubblicato in una relazione tecnica dell'EFSA del 17 settembre 2020 « *Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food* », indica la nuova soglia di sicurezza per le principali sostanze perfluoroalchiliche, o PFAS, presenti negli alimenti e che si accumulano nell'organismo umano. La dose settimanale tollerabile di gruppo (DST) è di 4,4 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo.

Il presente disegno di legge si rende quindi necessario al fine di adeguare l'attuale regolamentazione in materia di scarichi (parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) alle criticità emergenti nel nostro Paese relativamente alle sostanze poli e perfluoroalchiliche. Come precedentemente evidenziato, tali sostanze pericolose hanno messo a rischio l'utilizzazione di importanti risorse idriche destinate all'utilizzo potabile, oltreché la qualità dei nostri corpi idrici, destando anche preoccupazioni di carattere sanitario per la popolazione interessata. L'intervento normativo riflette inoltre i recenti obblighi derivanti da accordi internazionali (REACH) che prevedono il divieto di utilizzo e di presenza nei prodotti di alcune sostanze appartenenti alla categoria delle sostanze poli e perfluoroalchiliche sulla base delle loro caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità.

L'articolo 1 del presente disegno di legge mira a ridurre, e se possibile annullare, l'immissione nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoroalchiliche. Prevede inoltre un periodo transitorio di adeguamento alle misure di regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali per gli impianti già autorizzati. Tali aspetti sono definiti all'interno di un'apposita tabella (tabella 5-bis), introdotta a integrazione dell'allegato 5 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Premesso che, il 23 dicembre 2020 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, il presente disegno di legge adotta gli stessi parametri della direttiva, ovvero « PFAS - totale » e « somma di PFAS », fissando valori limite di emissione con un fattore di diluizione 1:10 (in accordo con quanto previsto dalle Linee guida dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, in particolare la « *Guidance on information requirements and Chemical Safety Assessment (Chapter R.16: Environmental exposure assessment)* »).

In considerazione della complessità della materia e della necessità di una revisione dei valori limiti di emissione di riferimento e delle altre regole che si introducono con il presente disegno di legge, alla luce del progresso delle tecnologie e della ricerca scientifica, è prevista anche, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, l'istituzione di una cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche. La cabina di regia è supportata da un gruppo di lavoro tecnico-scientifico. Infine, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è assegnato il compito di costituire uno specifico osservatorio PFAS che si avvale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Con l'articolo 2 sono anticipate le misure adottate dalla Commissione europea in tema di qualità dell'acqua destinata al consumo umano e definite nella direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, entrata in vigore il 12 gennaio 2021.

Una delle novità più rilevanti della direttiva (UE) 2020/2184 è di aver introdotto limiti di concentrazione per i cosiddetti PFAS a catena lunga cioè quelli di più vecchia generazione e in fase di dismissione produttiva: 0,5 microgrammi al litro per « PFAS - totale », cioè per la totalità delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, e 0,1 microgrammi al litro per « somma di PFAS », cioè la somma di tutte le sostanze poli e perfluoroalchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all'allegato III, parte B, punto 3, della direttiva.

L'articolo 2 del presente disegno di legge anticipa i contenuti della citata direttiva (UE) 2020/2184, modificando l'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e definendo i medesimi limiti della citata direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda i parametri « PFAS - totale » e « somma di PFAS », includendo tutti i PFAS, sia di vecchia che di nuova generazione il cui dettaglio è riportato nelle note 14 e 15 del medesimo allegato.

Considerato che la direttiva (UE) 2020/2184 prevede che gli Stati membri si adeguino entro tre anni dal recepimento della direttiva stessa e che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri « PFAS - totale » e « somma di PFAS », compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, l'articolo 3 fissa, come termine ultimo per il rispetto dei parametri « PFAS - totale » e « somma di PFAS », il 12 gennaio 2026.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) da scarichi di acque reflue)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) nella tabella 5-*bis* per gli scarichi interessati dalla presenza di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per le tipologie ivi indicate »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Nel perseguire l'obiettivo di limitazione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, con caratteristiche di persistenza, bio-accumulabilità e tossicità, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorità competenti possono definire limiti allo scarico più restrittivi di quelli riportati alla tabella 5-*bis*, a seguito della valutazione della qualità dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilità tecnico-economica.

2-ter. Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS, di cui alla tabella 5-*bis*, è tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalità fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS »;

c) al comma 4, dopo le parole: « della tabella 5 » sono inserite le seguenti: « e delle sostanze della tabella 5-*bis* ».

2. All'allegato 5 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la tabella 5 è inserita la tabella 5-*bis* di cui all'allegato A alla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore con le seguenti modalità:

a) il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* in caso di nuova autorizzazione allo scarico la cui istruttoria, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione stessa, sia stata avviata dopo la data di pubblicazione della presente legge;

b) entro due anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per gli scarichi già autorizzati; il titolare dell'attività da cui origina lo scarico presenta domanda di rinnovo

dell'autorizzazione all'autorità competente che dovrà essere concesso, in modo espresso, entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione del rinnovo stesso; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente;

c) entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) avviano il riesame delle autorizzazioni vigenti ai sensi dell'articolo 29-*octies*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'adeguamento ai valori limite di emissione allo scarico delle relative scadenze e delle prescrizioni per i controlli, secondo quanto riportato nella tabella 5-*bis* e relative note dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 2, della presente legge;

d) per le autorizzazioni il cui *iter* procedurale sia iniziato, ma non ancora concluso alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, l'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione previa integrazione o adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della transazione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con la finalità di definire e aggiornare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonché le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità competenti al controllo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei laboratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio PFAS propone al Ministero della transizione ecologica le modifiche alla tabella 5-*bis* dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi a cui la tabella si applica.

Art. 2.

(Misure urgenti per la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. All'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono aggiunte, in fine, le voci di cui all'allegato B alla presente legge.

2. Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri « PFAS - totale » e « somma di PFAS », i controlli analitici interni ed esterni, ai sensi del citato decreto legislativo n. 31 del 2001, devono:

a) adottare le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7, o metodi alternativi, che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto;

b) contemplare almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno *standard* analitico di controllo.

3. La frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, comprese nei parametri « PFAS - totale » e « somma di PFAS », sono determinati dal gestore del servizio idrico sulla base della valutazione del rischio, tramite implementazione di un piano di sicurezza dell'acqua, prevista all'allegato II, parte C, del citato decreto legislativo n. 31 del 2001. I controlli esterni stabiliti dagli organi di vigilanza tengono conto della valutazione del rischi di cui al periodo precedente, delle risultanze dei monitoraggi sulle acque di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e di ogni altra

informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.

Art. 3.

(Termini per la messa in conformità)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro di "PFAS - totale" e "somma di PFAS" previsti all'allegato I, parte B, del presente decreto, entro il 12 gennaio 2026 ».

Allegato A

(Articolo 1, comma 2)

« Tabella 5-bis. Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli e perfluoroalchiliche per determinate tipologie di scarico (1).

Parametro	Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (µg/l)
PFAS - totale	5
Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluorooctanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluorooctansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafuoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-dioossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro {[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi} acetico (C6O4 o cC6O4)	1

(1) I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari). Nessuna sostanza può superare 0,5 µg/l. Tali limiti si applicano alle seguenti tipologie di scarico:
- derivanti da impianti di produzione, formulazione, fornitura e uso (PFFU) di PFAS e fluoropolimeri, e impianti ad essi tecnicamente connessi;

- derivanti da impianti di trattamento di percolato da discarica;
- derivanti da impianti che effettuano operazioni di gestione di rifiuti diverse da quelle della lettera *b)* in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti PFAS di cui alla presente tabella;
- depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori.

I valori limite di emissione di cui alla presente tabella sono da riferire a campioni medio composti su 24 ore per ogni tipologia di scarico. Le frequenze di campionamento sono demandate alle autorità competenti in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione tenendo conto di quanto specificato nell'allegato 5 alla parte terza.

Per la determinazione delle sostanze di cui alla presente tabella sono impiegati i metodi pubblicati da organizzazioni internazionalmente riconosciute, quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17 e il metodo ISO 21675:2019.

Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'autorità competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA ».

Allegato B

(Articolo 2, comma 1)

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
PFAS - totale	0,50	µg/l	Note 13 e 14
Somma di PFAS	0,10	µg/l	Note 13 e 15
Nota 13	Le autorità sanitarie locali preposte al controllo della qualità delle acque potabili possono adottare valori più cautelativi di « PFAS - totale » e « somma di PFAS » tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa della popolazione alle sostanze poli e perfluoroalchiliche		
Nota 14	Per « PFAS - totale » si intende la totalità delle sostanze poli e perfluoroalchiliche		
Nota 15	Per « Somma di PFAS » si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico		

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- acido perfluorotridecansolfonico- acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX)- acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)- acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA)- acido difluoro {[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) |
|--|---|

».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2392
XVIII Legislatura

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 282 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 288 \(ant.\)](#)

9 marzo 2022

[N. 290 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 293 \(pom.\)](#)

22 marzo 2022

[N. 97 \(pom.\)](#)

28 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 98 \(ant.\)](#)

29 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 99 \(ant.\)](#)

5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 100 \(ant.\)](#)

12 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 103 \(ant.\)](#)

28 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 306 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 308 \(pom.\)](#)

4 maggio 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 309 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 312 \(pom.\)](#)

24 maggio 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 313 \(ant.\)](#)

26 maggio 2022

[N. 108 \(pom.\)](#)

26 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 318 \(ant.\)](#)

22 giugno 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 320 \(ant.\)](#)

30 giugno 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 320 \(ant.\)](#)

30 giugno 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 322 \(ant.\)](#)

7 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 282 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
282ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori relativi ai provvedimenti già oggetto di trattazione, del disegno di legge n. 2392, recante misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Prende atto la Commissione

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra il Documento in esame che reca la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

Si tratta della prima relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata delle risorse previste.

La prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo il 24 dicembre 2021, intende dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation* EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

La Relazione riferisce che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire entro il 31 dicembre tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata - di cui 27 connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti - e che avrebbe inviato entro l'anno alla Commissione europea la richiesta

relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro.

Si ricorda che il PNRR, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme da completare e rendicontare entro il 2026. Il PNRR si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 componenti. Le componenti, a loro volta, si articolano in 48 linee di intervento. Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più componenti, nonché i profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, costituite da Parità di genere, Giovani e Sud e riequilibrio territoriale.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti), cui si aggiungono i fondi europei React-EU (13 miliardi) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC (30,6 miliardi), per un totale di circa 235 miliardi di euro. Tutte le misure del Piano, sia gli investimenti che le riforme, recano un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare che condizionano l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone* e *target*. Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. I *target* sono indicatori misurabili dell'intervento pubblico.

Si rammenta altresì che il documento delinea la struttura della *governance* del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, che rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano e si avvale della Segreteria tecnica, istituita fino al 2026, dell'attività di monitoraggio e controllo affidata al Servizio centrale per il PNRR costituito in seno al MEF presso la Ragioneria generale, che a sua volta ha dato vita all'Unità di missione Next Generation EU. Il Governo ha istituito anche il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con l'obiettivo di individuare procedure e sedi istituzionali volte a garantire un confronto strutturato e continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali, e a cui è affidato lo svolgimento di funzioni consultive.

Recentemente è inoltre stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo di garantire il raccordo tra le Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano e gli enti territoriali; l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è collocata presso il Segretariato generale di Palazzo Chigi, nell'ambito del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), ossia della struttura della Presidenza del Consiglio che sovrintende al coordinamento dell'attività normativa. La sua durata coincide con quella del PNRR (31 dicembre 2026).

Il coinvolgimento del Parlamento è assicurato dall'obbligo per la Cabina di regia di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso con cadenza semestrale in corrispondenza - a partire dalla prossima - della trasmissione del DEF (ad aprile), ed entro la fine di settembre. Quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di «riforme». Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere attuato mediante l'approvazione di disposizioni legislative.

Per i profili di interesse della Commissione, la relattrice segnala innanzitutto il paragrafo 3 - L'attuazione del PNRR: profili generali - che ricorda la legge delega di riforma del codice degli appalti pubblici per evidenziare la scadenza del 30 giugno 2022 per la sua approvazione e del 30 marzo 2023 per l'entrata in vigore dei relativi decreti legislativi. Con riguardo alle misure per la coesione e il riequilibrio territoriale, in ordine all'impegno di assegnare al Mezzogiorno non meno del 40 per cento degli investimenti con una destinazione territoriale specifica, la relazione assicura che la normativa relativa alla *governance* del PNRR disciplina i meccanismi di verifica del rispetto di tale obiettivo affidato al Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio.

La relazione elenca quindi le misure per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle amministrazioni, quali: convenzioni con società a partecipazione pubblica; facoltà di assunzione di 1.000 professionisti ed esperti da parte di Regioni e Enti locali; imputazione alle risorse disponibili del PNRR delle spese per il supporto tecnico operativo, con reclutamenti in deroga ai limiti di spesa e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate; Convenzioni Consip, per mettere a disposizione delle amministrazioni responsabili e dei soggetti attuatori specifici contratti con imprese selezionate con procedure centralizzate; supporto tecnico dell'Agenzia di Coesione, particolarmente attivo per le linee di intervento dedicate alla edilizia scolastica; iniziativa P.I.C.C.O.L.I. («Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale»), con 22 milioni di euro disponibili per i piccoli comuni; reclutamento di 2.800 tecnici per il Mezzogiorno; attribuzione alla Società Sport e Salute S.p.A. di studi di fattibilità, progettazioni o direzioni lavori, studi di impatto ambientale per gli impianti sportivi; facoltà per le amministrazioni, in deroga all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e i lavori fino al giugno 2023 («appalto integrato»). Con riferimento ai Fondi ordinari per la progettazione, a disposizione degli enti locali, la relazione peraltro rileva che gli enti locali hanno accesso a diverse linee di finanziamento e richiama, tra gli altri, i contributi per spese di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, con 2,183 miliardi da ripartire tra il 2020 e il 2031.

Segnala poi il paragrafo 4 - L'attuazione del PNRR - ove si indica l'impegno a conseguire le previste semplificazioni di iter procedurali, quali, ad esempio, l'operatività della Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC e l'istituzione della Soprintendenza unica speciale per il PNRR, che la relazione indica come «cruciali per la realizzazione entro il 2026 degli investimenti previsti (M1C1-51 e M1C1-52)».

Nell'ambito degli interventi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 nella titolarità del Ministero della transizione ecologica, la relazione richiama gli interventi in materia di servizi idrici integrati (M2C4-3), per la razionalizzazione e aggregazione dei soggetti gestori, come primo passo per la revisione dell'intero quadro normativo di settore, prevista entro il terzo trimestre 2023, da attuarsi in parallelo con gli investimenti sulle reti e sulla depurazione. Al riguardo sono stati definiti protocolli con le regioni interessate e i relativi enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

Richiama quindi l'attenzione sull'emanazione del decreto che stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione di risorse destinate a migliorare l'intero ciclo della raccolta, del trattamento e del riciclo dei rifiuti (M2C1-14), finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e all'ammodernamento di impianti esistenti, relativo ai Progetti «faro» di economia circolare. In particolare, il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397, reca il "Finanziamento dei progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR.

Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, tale decreto prevede l'emanazione di quattro avvisi (da parte del MiTE) aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle aree tematiche previste.

La relatrice richiama poi i traguardi inerenti il processo di transizione energetica, con la definizione del quadro normativo nel quale effettuare gli investimenti per la conversione di impianti a gas e l'installazione di nuovi impianti a biometano, le cui scadenze sono previste negli anni futuri, per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile e l'uso del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale; il relativo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura presso la Commissione europea relativa agli aiuti di Stato.

La prevenzione del dissesto idrogeologico è oggetto di due traguardi: il primo, nella competenza del Mite, riguarda l'adozione di un Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato; il secondo, nella titolarità del Dipartimento della protezione civile, prevede l'entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per gli interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici, per i quali è stato adottato il piano di utilizzo delle risorse e i criteri di riparto (M2C4-21). Entrambi i traguardi sono

finalizzati alla realizzazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico, a cui corrispondono scadenze negli anni futuri (M2C4 - Investimento 2.1a e 2.1b) e alla semplificazione delle relative procedure di attuazione (M2C4 - riforma 2.1).

Altri traguardi di rilievo nella titolarità del Ministero della transizione ecologica sono il rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (M2C3-1); la legge di bilancio 2022 introduce al riguardo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario per gli interventi effettuati, prevedendo inoltre, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, che la detrazione spetta in tali aree nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il documento in esame rileva inoltre l'approvazione del Piano di controllo nazionale dell'inquinamento atmosferico, che contribuisce a perseguire gli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni (M2C4-7), e l'adozione delle linee guida per il Piano di forestazione, propedeutico a realizzare l'ambizioso obiettivo di mettere a dimora oltre sei milioni di alberi entro il 2026 (M2C4-18). Sul punto, è stato approvato il «Piano di forestazione urbana ed extraurbana» (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021). Con riferimento alla citata approvazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, per allineare la legislazione nazionale e regionale, e introdurre misure per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici, il traguardo consiste nella entrata in vigore di un programma nazionale. Al riguardo, la legge di bilancio 2022 istituisce un apposito Fondo per finanziare l'attuazione delle misure previste dal citato programma, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni nel 2024, 150 milioni nel 2025 e 200 milioni annui dal 2026 al 2035. Inoltre, in data 20 dicembre 2021, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di DPCM recante il suddetto programma.

Ricorda, infine, quanto ai prossimi mesi, che nel 2022 l'Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 *milestone* e 17 *target*. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di € 24,13 miliardi, e 55 entro il 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a € 21,83 miliardi.

La [PRESIDENTE](#), d'intesa con la relattrice, fissa a lunedì 21 febbraio, alle ore 12, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui la relattrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 6.17 è stato riformulato nell'emendamento 6.17 (testo 2), pubblicato in allegato.

Comunica altresì il ritiro degli emendamenti 3.34, 4.8, 7.9, 7.34, 13.4 e 13.12, di cui è prima firmataria.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 6

6.17 (testo 2)

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis. adozione dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale

derivante da tale variazione d'uso del suolo», nelle tipologie di intervento individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4.».

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 288 (ant.) del 09/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022
288ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), che osserva che il dibattito svolto nella seduta di ieri potrebbe aver introdotto elementi divisivi sul piano politico e rileva contestualmente che presso la Commissione di merito l'*iter* del disegno di legge in titolo non appare comunque prossimo alla conclusione. Invita pertanto la Presidenza e la Commissione a valutare un rinvio dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di pervenire all'approvazione di uno schema di parere ampiamente condiviso.

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con l'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) *Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano*

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il relatore [FERRAZZI](#) (PD), osservando che il disegno di legge in titolo pone rimedio ad una rilevante lacuna normativa, che ha rappresentato tra l'altro una delle cause determinanti di una gravissima situazione ambientale - prodottasi inizialmente nella regione Veneto - legata agli sversamenti delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), con conseguente inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

La vicenda, stigmatizzata con termini di eccezionale allarme anche da un Alto commissario delle Nazioni unite e che ha dato luogo altresì a procedimenti penali nell'area del vicentino (tutt'ora in corso), è stata altresì all'attenzione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che ha prodotto sul punto un documento approvato all'unanimità.

Nel predetto documento è emersa la conclamata inadeguatezza della normativa nazionale - cui le norme introdotte a livello regionale non possono strutturalmente supplire (stante l'esclusiva competenza statale disposta del decreto legislativo n. 152 del 2006) - ed a cui è necessario porre rimedio con la fissazione di limiti precisi e stringenti allo sversamento di queste sostanze inquinanti. In particolare, nelle acque destinate al consumo umano tale limite dovrebbe essere addirittura pari a zero, stanti le gravi conseguenze che si possono produrre a livello sanitario (ad esempio patologie tiroidee ed alterazioni scheletriche). Ma la problematica ben potrebbe riguardare anche l'acqua destinata ai consumi agricoli, considerato l'alto tasso di assorbimento di queste sostanze da parte degli organismi vegetali.

Appare pertanto più che opportuno procedere con l'introduzione, a livello nazionale, di limiti stringenti al fine assicurare i presupposti normativi necessari per intervenire con adeguata efficacia sulla situazione prodottasi in Veneto ed evitare, in generale, il ripetersi in futuro di situazioni analoghe.

La presidente [MORONESE](#) ipotizza lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) si associa alla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) propone quindi di fissare per martedì 15 marzo, alle ore 12, il termine per presentare eventuali proposte di audizione di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione del relativo calendario.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) domanda se l'audizione del ministro Cingolani, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021"), che avrebbe dovuto aver luogo alla fine del mese scorso e che venne successivamente rinviata, sarà nuovamente effettuata.

Con riferimento quindi al testo unificato dei disegni di legge nn. 1131 e connessi, relativo alla rigenerazione urbana e fatto recentemente oggetto di una relazione tecnica negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato, domanda se sia possibile udire il ministro Giovannini sul punto.

La presidente [MORONESE](#) precisa che l'audizione del ministro Cingolani avrà luogo nel pomeriggio della giornata di domani.

Relativamente al secondo quesito posto dalla senatrice Pavanelli, osserva che nel corso dei lavori sui disegni di legge in materia di rigenerazione urbana il Ministero delle infrastrutture in rappresentanza del Governo è stato costantemente presente. È pertanto possibile interloquire in quella sede con l'Esecutivo.

Ad avviso del senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), peraltro, non sarebbe opportuna un'interlocuzione limitata al solo Ministero delle infrastrutture, in quanto la questione riguarda soprattutto aspetti tecnici di natura squisitamente finanziaria.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), correlatore sul testo unificato in questione, manifesta anch'egli perplessità su un'interlocuzione con i soli rappresentanti del Ministero delle infrastrutture nel momento in cui sono in corso contatti fra questo e la Ragioneria generale dello Stato per superare le problematiche emerse in sede tecnica, anche se potrebbe comunque valutarsi l'opportunità di un'iniziativa parlamentare volta a ribadire la forte valenza politica che la Commissione attribuisce al testo unificato.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) si associa a quanto poc'anzi osservato dal senatore Mirabelli.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), nell'associarsi, del pari, alle osservazioni del senatore Mirabelli, si pone in senso fortemente critico sulle conclusioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato.

Anche la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda con quanto evidenziato dal senatore Mirabelli, sottolineando la valenza politica del testo unificato assunto dalla Commissione a base dei propri lavori.

La presidente [MORONESE](#), preso atto di quanto emerso nel dibattito, propone di attendere le risultanze dei lavori in corso tra i Dicasteri delle Infrastrutture e dell'Economia. Qualora in quella sede non si riescano a superare le contrarietà espresse in sede tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato, verrà convocato un apposito Ufficio di Presidenza per decidere la linea da seguire.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 290 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
290ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 marzo.

La presidente **MORONESE** comunica che sono pervenute le richieste di audizione, il termine per la presentazione delle quali scadeva oggi, alle ore 12.

Il relatore **FERRAZZI** (PD) si riserva di organizzare lo svolgimento delle audizioni, come convenuto nella seduta dello scorso 8 marzo, e di comunicare le sue determinazioni al riguardo nelle prossime sedute.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e

complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La presidente [MORONESE](#) comunica che è pervenuto il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) propone un breve rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.4. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 293 (pom.) del 22/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 22 MARZO 2022

293^a Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,55

IN SEDE REDIGENTE

[\(2392\) Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche \(PFAS\) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) comunica alla Commissione l'elenco dei soggetti da audire da lui predisposto sulla base delle indicazioni pervenute.

Dopo brevi interventi del senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), della senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) e, nuovamente, del relatore [FERRAZZI](#) (PD), la presidente [MORONESE](#) si riserva di organizzare lo svolgimento delle audizioni nelle prossime settimane sulla base del predetto elenco, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MORONESE](#) decide di sospendere la seduta e di convocare un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di concordare con la Commissione industria le modalità per procedere prossimamente all'esame dell'Atto comunitario n. COM (2022) 108 definitivo in materia di REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, nonché dell'atto comunitario n. COM (2021) 804 in materia di mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), entrambi assegnati congiuntamente alle Commissioni riunite ambiente ed industria. Successivamente si procederà all'esame dell'Atto comunitario n. COM (2021) 805 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942, assegnato alla sola Commissione ambiente.

Si è altresì convenuto che, nella settimana in corso, l'ordine del giorno della Commissione potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 2562 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,20

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 97 (pom.) del 28/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97
LUNEDÌ 28 MARZO 2022

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 17,50

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR LUCA LUCENTINI, DIRETTORE DEL REPARTO DI QUALITÀ DELL'ACQUA E SALUTE DEL DIPARTIMENTO DI AMBIENTE E SALUTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, DEL DOTTOR STEFANO POLESELLO, DIRIGENTE DI RICERCA, E DELLA DOTTORESSA SARA VALSECCHI, PRIMO RICERCATORE, DELL'ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (IRSA-CNR), DEL DOTTOR STEFANO LAPORTA, PRESIDENTE, E DELL'INGEGNERE ALFREDO PINI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE I CONTROLLI E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DEL DOTTOR GIUSEPPE UNGHERESE, RESPONSABILE DELLA CAMPAGNA INQUINAMENTO DI GREENPEACE, INTERVENUTI IN PRESENZA IL DOTTOR LAPORTA E IN VIDEOCONFERENZA GLI ALTRI, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2392 (INQUINAMENTO DA PFAS)

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 98 (ant.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98
MARTEDÌ 29 MARZO 2022

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,15
(sospensione: dalle ore 11,15 alle ore 11,30)

AUDIZIONI INFORMALI DELLA DOTTORESSA MICHELA PICCOLI, COORDINATRICE DI MAMME NO PFAS, DEL DOTTOR ANDREA MINUTOLO, RESPONSABILE SCIENTIFICO DI LEGAMBIENTE, DEL DOTTOR VINCENZO CORDIANO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL VENETO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA ONLUS, E DELLA DOTTORESSA ANTONELLA LITTA, REFERENTE DI ISDE VITERBO E REFERENTE NAZIONALE SULLA TEMATICA DELL'ACQUA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2392 (INQUINAMENTO DA PFAS)

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 99 (ant.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99
MARTEDÌ 5 APRILE 2022

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 12,30
(sospensioni: dalle ore 9,40 alle ore 10, dalle ore 10,40 alle ore 11 e dalle ore 11,30 alle ore 11,45)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DI ARPA
PIEMONTE, DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DI ARPAE EMILIA ROMAGNA, DI ARPA
LOMBARDIA, DELLA REGIONE VENETO E DI ARPA VENETO, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2392
(INQUINAMENTO DA PFAS)*

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 100 (ant.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100
MARTEDÌ 12 APRILE 2022

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12
(sospensioni: dalle ore 10,05 alle ore 10,10, dalle ore 10,35 alle ore 11,05 e dalle ore 11,15 alle ore 11,35)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE LOMBARDIA, DI ANBI
VENETO, DI COLDIRETTI E DI MEDICINA DEMOCRATICA, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2392
(INQUINAMENTO DA PFAS)*

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 103 (ant.) del 28/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103
GIOVEDÌ 28 APRILE 2022

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,45
(sospensione: dalle ore 11,30 alle ore 11,35)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME E DI FEDERCHIMICA, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2392
(INQUINAMENTO DA PFAS)*

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 306 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
306ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che sono pervenuti i pareri espressi dalla 1a (di tenore non ostativo) e dalla 10a Commissione (di tenore favorevole). Non risultano invece ancora pervenuti i pareri della 5a, dell'8a e della 14a Commissione.

Rende quindi noto che, alla scadenza del termine previsto per le ore 18 dello scorso 28 aprile, non sono stati presentati emendamenti. Risulta tuttavia presentato un ordine del giorno (G/1571-B/1/13, pubblicato in allegato). Il testo, finalizzato a sensibilizzare il Governo sull'aggiornamento della data contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge in titolo (questione già approfondita dalla relatrice nella seduta del 26 aprile scorso), è stato ritenuto ammissibile dalla Presidenza - nonostante il predetto articolo non risulti modificabile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, a seguito della doppia pronuncia conforme espressa dai due rami del Parlamento - in quanto attinente anche a valutazioni connesse con la votazione finale del disegno di legge medesimo.

Interviene quindi il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az), primo firmatario dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13, auspicando che, su di esso, possa coagularsi un'ampia convergenza politica.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo Forza Italia all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Aggiungono quindi la propria firma all'ordine del giorno G/1571-B/1/13, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, anche i senatori Laura [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nonché la presidente [MORONESE](#) (*Misto*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2392) *Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che si stanno svolgendo le audizioni relative al disegno di legge in titolo, fa presente, con riferimento all'audizione del generale Valerio Giardina (Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela ambientale), prevista nella seduta già convocata per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 15, che il soggetto udito ha chiesto di svolgere le proprie comunicazioni in seduta segreta.

Propone pertanto alla Commissione di avvalersi del predetto strumento procedurale.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) rammenta che, a seguito di quanto poc'anzi deliberato, nella seduta riservata all'audizione del generale Giardina non saranno ammesse, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, sostituzioni dei componenti della Commissione da parte dei Gruppi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2560, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1571-B](#)

G/1571-B/1/13

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Arrigoni](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge sulle "disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare", la cosiddetta «Legge SalvaMare»,

premessi che:

il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019, modificato dal Senato della Repubblica il 9 novembre 2021 e nuovamente modificato in seconda lettura dalla VIII Commissione permanente "Ambiente, territorio e lavori pubblici" della Camera dei Deputati il 6 aprile 2022 e infine trasmesso al Senato in data 11 aprile 2022;

in corso di esame sono state introdotte modifiche al testo del disegno di legge nonché introdotti articoli aggiuntivi, con l'intento di definire una norma idonea a contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;

l'articolo 6 interviene sulle misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, stabilendo, al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, che le Autorità di Distretto introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti;

con tale finalità, il comma 2 dell'articolo 6 affida al MITE l'avvio di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, entro il 31 marzo 2022, data che ad oggi è già superata e che risulterà pertanto antecedente alla data di approvazione finale del provvedimento.

Impegna il Governo:

ad intervenire, una volta approvata la «Legge Salvamare», attraverso opportuni interventi di natura legislativa, per innovare la predetta disposizione risolvendo l'incoerenza normativa della data per l'avvio del Programma sperimentale del recupero plastica di cui all'articolo 6 del disegno di legge.

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 308 (pom.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
308ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del generale Valerio Giardina, Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, sul disegno di legge n. 2392 in materia di inquinamento da PFAS

La [PRESIDENTE](#) ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del generale Valerio Giardina e che l'audito ha chiesto di svolgere le proprie comunicazioni in seduta segreta. La relativa deliberazione è stata già assunta dalla Commissione nella seduta di ieri.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, non sono ammesse sostituzioni dei componenti della Commissione da parte dei Gruppi.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 15,10 alle ore 16).

La [PRESIDENTE](#), ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
309ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione permanente (non ostativo), della 5ª Commissione permanente (non ostativo), della 10ª Commissione permanente (favorevole) e della 14ª Commissione permanente (non ostativo). Sono invece decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 8ª Commissione permanente.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni saranno limitate soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Senza discussione, previa verifica del prescritto numero dei senatori, sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono state apportate modificazioni agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Fa poi presente che, non essendo stati presentati emendamenti volti a reintrodurlo, si intende confermata la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

Non essendo state altresì apportate modificazioni agli articoli 13, 14, 15 e 16 - corrispondenti agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del testo approvato da Senato - avverte quindi che si passerà all'esame

dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La relatrice [LA MURA](#) (*CAL-A-PC-IdV*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e aggiunge ad esso la propria firma.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, all'unanimità, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571-B, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

[\(2392\)](#) *Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) avverte che è a disposizione dei senatori il materiale trasmesso dal Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, relativo alla discussione del disegno di legge in titolo.

Ricorda che, trattandosi di materiale concernente l'audizione svolta in seduta segreta lo scorso 4 maggio, tale materiale potrà essere consultato soltanto dai componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) il quale ricorda che l'esame dei disegni di legge in titolo si è, di fatto, interrotto dopo che lo scorso 1° marzo era stato comunicato che la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica elaborata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi e da ultimo assunto a base dell'esame. Fa quindi presente che, successivamente, ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze un'interlocuzione proficua all'esito della quale parrebbero in via di superamento le problematiche in

precedenza emerse.

Auspica che tutti i Gruppi possano attivarsi in modo convergente per consentire quanto prima la ripresa dei lavori sul predetto testo unificato, frutto di una ampia convergenza politica, al fine di consentire il varo definitivo di un intervento normativo indubbiamente atteso dal Paese.

La presidente [MORONESE](#) concorda con l'auspicio formulato dal senatore Ferrazzi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale chiede, in primo luogo, alcuni chiarimenti relativamente alla circostanza che l'autorizzazione alla ratifica della convenzione in titolo è ancora all'esame del Parlamento a più di vent'anni dalla firma della medesima.

In secondo luogo il senatore richiama l'attenzione sul fatto che gli allegati alla predetta convenzione non considerano i PFAS fra le sostanze oggetto della medesima. A tale riguardo si interroga su quali iniziative potrebbero essere assunte al fine di porre rimedio a quella che è, a suo avviso, una non condivisibile omissione.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il testo della Convenzione non è suscettibile di modifica nel corso del procedimento legislativo avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'adozione del relativo ordine di esecuzione. L'unica possibilità che potrebbe, a suo avviso, essere valutata è quella di un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi in sede internazionale per adottare, nell'esercizio delle competenze al Governo medesimo riservate, una modifica degli allegati alla Convenzione.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) condivide le considerazioni svolte dalla Presidente che gli appaiono, peraltro, coerenti con le previsioni specificamente contenute nell'articolo 8 della Convenzione in titolo.

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) fa presente di non essere in grado di fornire elementi specifici sui tempi dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo e auspica che tali chiarimenti possano essere forniti dal Governo nell'ulteriore corso dell'esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per i profili di interesse, l'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Esso prevede in particolare, al comma 1, lettera c), che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 - Componente 1, del PNRR, pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 dell'articolo reca poi norme in materia di potenziamento amministrativo dei piccoli comuni. Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR - sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 9 disciplina i contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e la proroga delle assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica. Il comma 2 in particolare differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018).

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni; si specificano, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Si stabiliscono poi modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche: l'articolo 10, commi 3 e 4, estende infatti ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato nonché per il conferimento di incarichi di collaborazione. Inoltre prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 reca norme per il potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione, stabilendo che le risorse finanziarie indicate possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, con contratti che non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. Il comma 2 della norma prevede che all'onere, pari a 450.000 euro per il 2022 e a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda a valere sulle somme assegnate ai comuni (dal 2021 al 2034) dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 (bilancio per il 2020); si rammenta che tali somme sono destinate ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito della Missione 5 del PNRR "Inclusione e Coesione", la cui Componente 3 è denominata "Interventi speciali per la coesione territoriale" e mira al

conseguimento di una serie di obiettivi tra cui il rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne.

Il Capo III (articoli da 23 a 27) concentra le disposizioni di interesse ambientale, recando misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute.

L'articolo 23, ai commi 1-3, reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. I commi in parola mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili; si esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 esclude inoltre l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Il comma 5 dell'articolo 23 reca infine modifiche agli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ampliando inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà risulta consentito, ed inserendo nella norma novellata anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.

L'articolo 24 reca norme per il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA. Il comma 1 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica - in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto - nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.

L'articolo 25 interviene in materia di obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Si modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

L'articolo 26, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE; al comma 2 è indicata la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, indicati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e

climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso, ai sensi dei commi 1 e 2, a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.

L'articolo 30 reca il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, mentre il successivo articolo 31 disciplina la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* e considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti. L'articolo 35 reca norme in materia di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; si specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'articolo 36 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Il comma 2 stanziava, inoltre, la somma complessiva di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo dei "Contratti di sviluppo"; si rammenta che lo strumento dei Contratti di Sviluppo risulta finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale nonché della tutela ambientale.

L'articolo 40, recante norme sul Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, al comma 1 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, apportando una serie di novelle ai commi 420-441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Nell'ambito dell'articolo 47, che introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, si tratta, tra gli altri, dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2), nonché di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. inerente il "Piano di sostituzione di edifici scolastici e di qualificazione energetica".

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 12 di mercoledì 18 maggio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della

predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 312 (pom.) del 24/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
312ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) propone di sospendere la seduta e di svolgere contestualmente un Ufficio di Presidenza, onde poter approfondire alcuni dettagli del calendario istituzionale della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi. In particolare, nella giornata di giovedì 26 maggio avrà luogo l'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza, del Commissario delle Nazioni Unite, Marcos Orellana, in relazione al disegno di legge n. 2392.

E' stato inoltre deliberata, con riferimento all'Affare assegnato sul tema dello scioglimento dei grandi ghiacciai alpini, l'effettuazione di una missione nella Regione Valle d'Aosta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), osservando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale delega concerne l'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

Lo schema fa pertanto riferimento ai specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, posti dal citato articolo 14 della legge n. 53. In particolare: l'adeguamento ed il coordinamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse le disposizioni nazionali riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal suddetto regolamento; l'individuazione, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, delle modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza, in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/249 (le modalità in esame concernono: la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari, individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale; la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione, qualora la fattispecie summenzionata riguardi il territorio italiano); l'individuazione di criteri, regole e condizioni, nonché del livello di responsabilità, per delegare specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali; l'individuazione delle modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore, attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute ed i sistemi informativi delle regioni e province autonome; l'individuazione (in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429) di strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali; l'individuazione, in attuazione del capo 2 della parte II del medesimo regolamento (UE) 2016/429, nella ricetta elettronica veterinaria dello strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente o psicotropa; la previsione della formazione per gli operatori e i professionisti degli animali in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; la definizione delle norme in sede di esercizio della presente delega in base al principio della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa; l'introduzione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2016/429.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 concerne la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame. Riguardo all'individuazione delle ulteriori malattie, rispetto a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'allegato II del citato regolamento europeo, da assoggettare alle misure di prevenzione e controllo poste dal medesimo regolamento europeo, il comma 2 dell'articolo 1 rinvia, in via transitoria, all'elenco posto dall'allegato 1 dello schema e demanda a un decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la

definizione di un successivo elenco (sostitutivo di quello transitorio).

L'articolo 2 riguarda le definizioni di alcuni termini, al fine dell'applicazione della disciplina in esame, mentre il successivo articolo 3 specifica che il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale e che il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle norme in oggetto nelle strutture delle Forze armate.

L'articolo 4 prevede quindi che il Ministero della salute e le regioni e le province autonome garantiscano l'attuazione delle misure di emergenza di cui ai suddetti articoli 257 e 258 del regolamento europeo in oggetto, avvalendosi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e di una rete veterinaria nazionale, costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome. A quest'ultimo riguardo, si prevede che ciascuna regione o provincia autonoma attribuisca la funzione di responsabile del servizio veterinario (regionale o della provincia autonoma) ad un dirigente veterinario e definisca una struttura organizzativa a supporto del medesimo. I compiti e le attribuzioni dei medesimi responsabili del servizio e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definiti mediante accordo adottato nella sede della suddetta Conferenza permanente.

L'articolo 5 opera una revisione della disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; si prevede l'articolazione del Centro nelle seguenti strutture: la Direzione strategica permanente; l'Unità centrale di crisi; i Gruppi operativi di esperti. Questi ultimi costituiscono una nuova figura rispetto alla disciplina vigente del Centro, mentre, rispetto a quest'ultima, non vengono più previsti il Comitato tecnico-scientifico e la Direzione operativa. La disciplina dei termini e delle modalità di segnalazione alle autorità competenti dei casi di sospetto di presenza di una delle malattie rientranti nell'ambito del presente schema è posta quindi dall'articolo 6.

L'articolo 7 concerne le notifiche e le comunicazioni in materia da parte del Ministero della salute all'Unione europea, mentre l'articolo 8 individua le attività che, in via generale, oppure solo in particolari situazioni e sulla base di un decreto direttoriale (del Ministero della salute), possono essere delegate, da parte delle aziende sanitarie locali, a veterinari non ufficiali. Il successivo articolo 9 disciplina gli obblighi di comunicazione nella materia in esame da parte dei laboratori ufficiali e dei laboratori nazionali di riferimento.

Il comma 1 dell'articolo 10 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi secondo la procedura ivi definita, la definizione delle modalità operative specifiche, per specie e tipologia produttiva, per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dal regolamento europeo in oggetto. L'oratore ricorda, sul punto, che la biosicurezza può essere definita come l'insieme delle procedure applicate per mantenere o migliorare la situazione sanitaria dell'allevamento attraverso la prevenzione dell'ingresso di nuove malattie e il controllo sulla circolazione aziendale di quelle presenti. Il successivo comma 2 prevede che gli operatori e i professionisti degli animali siano tenuti ad acquisire - attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi, definiti secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute (emanato previo parere della suddetta Conferenza permanente) - le conoscenze adeguate in materia di: malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; principi di biosicurezza; interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana; buone prassi di allevamento delle specie animali; resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano la disciplina dei dati, inerenti alla sorveglianza nella presente materia, che gli operatori devono acquisire o conservare, tramite il veterinario aziendale incaricato (o tramite una pluralità di veterinari aziendali incaricati); il comma 4 consente che, in deroga a tali disposizioni, gli operatori che non si avvalgano di un veterinario aziendale incaricato si limitino alla conservazione, per cinque anni, della documentazione individuata dal medesimo comma e dall'allegato 4 (comprensiva anche degli esiti delle visite di sanità animale). Il successivo comma 6 include nel sistema della ricetta elettronica veterinaria: le prescrizioni relative ai medicinali veterinari ad azione stupefacente o psicotropa; i dati relativi alla successiva somministrazione dei medicinali veterinari già oggetto di una prescrizione relativa alla costituzione di una scorta.

L'articolo 12 prevede la possibilità di definizione con decreto direttoriale del Ministero della salute

(previo parere della suddetta Conferenza permanente) di modalità uniformi di organizzazione e attuazione della sorveglianza relativa alla tempestiva rilevazione delle malattie in oggetto. L'articolo 13, in primo luogo, definisce la procedura per l'adozione dei programmi nazionali di eradicazione, i quali sono obbligatori o facoltativi a seconda della malattia oggetto di intervento; entrambi i tipi di programma sono sottoposti ad approvazione della Commissione europea, successivamente adottati con decreto del Ministro della salute ed attuati dalle aziende sanitarie locali. I programmi facoltativi non possono essere presentati alla Commissione europea in assenza di un parere positivo delle regioni o province autonome interessate. Il medesimo articolo concerne anche la procedura per l'adozione dei programmi di sorveglianza; essi sono obbligatori o facoltativi a seconda della malattia e sono attuati dalle aziende sanitarie locali. I commi 9 e 10 dell'articolo in esame recano, in particolare, gli obblighi per gli operatori responsabili degli stabilimenti, ai fini dell'attuazione dei programmi suddetti di eradicazione e di sorveglianza.

Il comma 1 dell'articolo 14 specifica che il sistema informativo veterinario "Vetinfo.it" del Ministero della salute assicura la raccolta delle informazioni concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; l'uso dei medicinali veterinari; gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Il successivo comma 2 istituisce il sistema informativo del Ministero della salute "ClassyFarm.it", gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel suddetto sistema "Vetinfo.it"; il sistema "ClassyFarm.it" è, nel dettaglio, inteso a garantire la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio, tramite la raccolta delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e all'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e l'elaborazione delle stesse informazioni e di quelle oggetto del sistema "Vetinfo.it". Il comma 3 prevede la definizione di disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

Gli articoli 15 e 16 concernono l'attuazione delle norme europee sul riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per l'intero territorio nazionale o per una o più zone e per una o più delle pertinenti specie animali o per una o più sottopopolazioni di animali, denominate compartimenti.

Particolare importanza riveste l'articolo 17, in base al quale il Ministero della salute, con decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi, entrambi definiti dalla Direzione strategica nell'ambito del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali. Piani e manuali sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza. Si prevede che il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni, elabori un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani emergenza a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.

Gli articoli da 18 a 21 recano le norme sulle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto o di conferma della presenza delle stesse (rientrano in tale ambito anche le eventuali malattie emergenti, come definite dall'articolo 6 del citato regolamento europeo), mentre l'articolo 22 individua le autorità competenti per il riconoscimento di alcune deroghe ammesse dal regolamento europeo in oggetto.

Gli articoli da 23 a 31 concernono quindi i profili sanzionatori, mentre l'articolo 32 reca un complesso di abrogazioni e di novelle in relazione alle norme di cui al presente schema e di cui al citato regolamento europeo. Il successivo articolo 33, in conformità ad una norma di salvezza transitoria posta dal citato regolamento europeo, fa quindi salva fino al 21 aprile 2026 l'applicazione delle norme interne già vigenti relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

L'articolo 34, infine, reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si pone problematicamente sul primo punto della proposta di parere, relativo all'articolo 25, che potrebbe dar luogo, a suo avviso, a numerose problematiche nel riutilizzo dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. La cessazione della qualifica di rifiuto per questi materiali, infatti, causerebbe inopportune complicazioni in merito alla loro allocazione ed al loro riutilizzo, con ulteriori oneri a carico dei proprietari e degli enti pubblici coinvolti. Sarebbe allora opportuno far mantenere ai predetti materiali la qualifica di rifiuto, ovvero riformulare il punto in questione in senso non prescrittivo.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) chiede delucidazioni sulla lettera *m*) del secondo punto della proposta di parere, che, nella sua formulazione, sembrerebbe prospettare la devoluzione di alcune funzioni a soggetti privati.

La presidente [MORONESE](#) si pone problematicamente sulle osservazioni di merito formulate dal senatore Pazzaglini.

Osserva quindi che il primo punto della proposta di parere andrebbe effettivamente riformulato in senso non prescrittivo. Con riferimento, quindi, alla lettera *l*) del secondo punto propone di inserire, dopo le parole "limiti di legge e" le parole "nel rispetto dei principi concorrenziali": ciò al fine di evitare problemi nell'effettuazione delle gare di appalto.

Da un punto di vista meramente formale osserva inoltre che -qualora non sussistano ragioni di merito in senso contrario- le osservazioni formulate dovrebbero essere elencate seguendo l'ordine degli articoli.

Si svolge quindi un dibattito tra la relatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) (che argomenta in favore del contenuto di cui alla lettera *m*) del secondo punto della propria proposta di parere), il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) (che manifesta invece perplessità, osservando che il disposto concretizzerebbe un'inopportuna esternalizzazione a soggetti privati di funzioni che ben potrebbero essere svolte dai soggetti pubblici elencati nel punto in questione), e la presidente [MORONESE](#) (*Misto*) (che si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ferrazzi).

La relatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*), preso atto delle risultanze del dibattito, propone infine un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*), nell'esprimere un avviso fortemente critico sui contenuti del decreto-legge, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla nuova proposta di parere presentata dalla relatrice.

I senatori [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [FERRAZZI](#) (*PD*) preannunciano invece, a nome delle rispettive parti politiche, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [MORONESE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni da ultimo presentata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 25 di adottare, con decreto avente natura non regolamentare, le disposizioni contenute nell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 152/2006, relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di rendere possibile, tecnicamente, il riuso e il recupero dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico;

2) in merito all'articolo 23, valutare l'opportunità di:

- a. individuare progetti specifici per la produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;
- b. promuovere la realizzazione di progetti, a minor impatto ambientale possibile, per la salvaguardia del territorio dai rischi naturali di erosione costiera e maremoto, incentivando il corretto utilizzo delle georisorse delle acque sotterranee e delle risorse idroelettriche e paesaggistiche, tutelando la biodiversità e la naturale funzionalità delle acque marine;
- c. realizzare banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;
- d. realizzare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;
- e. realizzare ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;
- f. individuare le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;
- g. salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelando la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;
- h. realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;
- i. garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, compresa l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo e il prelievo indiscriminato di materiale litoide;
- j. garantire una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo

progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

k. garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

l. consentire che le Autorità di bacino distrettuali, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, nei limiti di legge e secondo le proprie disponibilità finanziarie, possano instaurare rapporti di collaborazione con il Servizio Nazionale di Protezione civile, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) o le Agenzie provinciali per la protezione ambientale (APPA) di competenza, il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), gli enti locali, le università e gli altri enti di ricerca, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province autonome e delle società a totale capitale pubblico, dotati di organico con specifica competenza tecnica;

m. consentire che le funzioni di studio, monitoraggio, di progettazione, tecnico-organizzative e di attuazione degli interventi attribuite alle Autorità di Bacino Distrettuale possano essere esercitate anche da soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e adeguatezza, in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016 ed alle direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4;

n. assegnare alle regioni e province autonome, su proposta delle Autorità d'ambito, il compito di individuare le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei corpi idrici, distinte in zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni con una estensione di almeno 50 metri dal punto di captazione, zone di rispetto, costituite dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso con un'estensione non inferiore a trecento metri dal punto di captazione, e zone di protezione, redigendo appositi piani territoriali con gli interventi da porre in essere e la relativa descrizione tecnica, il piano delle indagini geognostiche, la carta della pericolosità e del rischio geologico-idraulico, i piani per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ed i relativi piani di emergenza, nonché il piano di manutenzione dei corpi idrici, indicando per ognuno il cronoprogramma degli interventi, le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi dell'Unione europea e sul bilancio regionale o della provincia autonoma, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti;

o. assegnare alle regioni e le province autonome, il compito di individuare all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione di cui alla lettera precedente, adottando limitazioni e prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici;

3) in merito all'articolo 24, prevedere che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili non sia un ulteriore elemento di ostacolo per la fruizione dei bonus fiscali da parte dei privati, ma un adempimento che possa essere eseguito a valle delle procedure;

4) si rappresenta la necessità di istituire un fondo per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e

corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

- 5) in merito all'articolo 27, di valutare l'opportunità, al fine di assicurare una corretta sinergia tra il Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura di malattie acute e croniche associate ai rischi ambientali e le autorità regionali e statali coinvolte, di prevedere risorse umane adeguate alla realizzazione di quanto previsto dalla presente disposizione nell'ambito delle risorse economiche previste a legislazione vigente;
- 6) in materia di produzione e consumo di idrogeno, valutare la possibilità di introdurre incentivi fiscali per agevolare l'utilizzo dell'idrogeno anche per il trasporto pesante al fine di ridurre le emissioni in atmosfera (camion, navi e treni transizione del trasporto pesante);
- 7) in materia di tutela del territorio e delle acque, prevedere ingenti ed ulteriori risorse economiche e procedurali al fine di consentire l'ammodernamento e la capillarità della rete idrica evitando l'attuale dispersione della risorsa idrica nelle reti di distribuzione;
- 8) in merito all'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, prevedere un ulteriore snellimento delle procedure per consentire l'installazione, ove possibile, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 9) in merito all'articolo 32, valutare l'opportunità di:

individuare con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, i casi e le condizioni tecniche di dettaglio, per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

- 10) in merito all'articolo 33, valutare l'opportunità di:

includere tra gli interventi nell'ambito della mission nr. 3 del PNRR, la realizzazione di interventi di rigenerazione marina e costiera che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, la realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, la realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) in merito all'articolo 23, valutare l'opportunità di:
 - a. individuare progetti specifici per la produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;
 - b. promuovere la realizzazione di progetti, a minor impatto ambientale possibile, per la salvaguardia del territorio dai rischi naturali di erosione costiera e maremoto, incentivando il corretto utilizzo delle georisorse delle acque sotterranee e delle risorse idroelettriche e paesaggistiche, tutelando la biodiversità e la naturale funzionalità delle acque marine;
 - c. realizzare banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;
 - d. realizzare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;
 - e. realizzare ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;
 - f. individuare le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;
 - g. salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelando la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;
 - h. realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;
 - i. garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, compresa l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo e il prelievo indiscriminato di materiale litoide;
 - j. garantire una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;
 - k. garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;
 - l. consentire che le Autorità di bacino distrettuali, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, nei limiti di legge e nel rispetto dei principi concorrenziali e secondo le proprie disponibilità finanziarie, possano instaurare rapporti di collaborazione con il Servizio Nazionale di Protezione civile, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) o le Agenzie provinciali per la protezione ambientale (APPA) di competenza, il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), gli enti locali, le università e gli altri enti di ricerca, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi

comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province autonome e delle società a totale capitale pubblico, dotati di organico con specifica competenza tecnica;

m. assegnare alle regioni e province autonome, su proposta delle Autorità d'ambito, il compito di individuare le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei corpi idrici, distinte in zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni con una estensione di almeno 50 metri dal punto di captazione, zone di rispetto, costituite dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso con un'estensione non inferiore a trecento metri dal punto di captazione, e zone di protezione, redigendo appositi piani territoriali con gli interventi da porre in essere e la relativa descrizione tecnica, il piano delle indagini geognostiche, la carta della pericolosità e del rischio geologico-idraulico, i piani per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ed i relativi piani di emergenza, nonché il piano di manutenzione dei corpi idrici, indicando per ognuno il cronoprogramma degli interventi, le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi dell'Unione europea e sul bilancio regionale o della provincia autonoma, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti;

n. assegnare alle regioni e le province autonome, il compito di individuare all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione di cui alla lettera precedente, adottando limitazioni e prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici;

2) in merito all'articolo 24, valutare l'opportunità di:

a. prevedere che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili non sia un ulteriore elemento di ostacolo per la fruizione dei bonus fiscali da parte dei privati, ma un adempimento che possa essere eseguito a valle delle procedure;

b. di istituire un fondo per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

3) in merito all'articolo 25 valutare l'opportunità di adottare, con decreto avente natura non regolamentare, le disposizioni contenute nell'articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006, relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di rendere possibile, tecnicamente, il riuso e il recupero dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico;

4) in merito all'articolo 27, valutare l'opportunità di:

a. prevedere risorse umane adeguate alla realizzazione di quanto previsto dalla presente disposizione nell'ambito delle risorse economiche previste a legislazione vigente, al fine di assicurare una corretta sinergia tra il Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura di malattie acute e croniche associate ai rischi ambientali e le autorità regionali e statali coinvolte;

b. in materia di produzione e consumo di idrogeno, introdurre incentivi fiscali per agevolare l'utilizzo dell'idrogeno anche per il trasporto pesante al fine di ridurre le emissioni in atmosfera (camion, navi e treni transizione del trasporto pesante);

c. prevedere, in materia di tutela del territorio e delle acque, ingenti ed ulteriori risorse economiche e

procedimentali al fine di consentire l'ammodernamento e la capillarità della rete idrica evitando l'attuale dispersione della risorsa idrica nelle reti di distribuzione;

5) in merito all'articolo 32, valutare l'opportunità di individuare con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, i casi e le condizioni tecniche di dettaglio, per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

6) in merito all'articolo 33, valutare l'opportunità di:

- a. prevedere un ulteriore snellimento delle procedure per consentire l'installazione, ove possibile, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b. includere tra gli interventi nell'ambito della mission nr. 3 del PNRR, la realizzazione di interventi di rigenerazione marina e costiera che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, la realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, la realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*.

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 313 (ant.) del 26/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022
313ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che alle ore 16 si svolgerà l'audizione del [Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulle sostanze tossiche e i diritti umani](#), Marcos Orellana; dà la parola al senatore Ferrazzi.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) intervenendo in merito al disegno di legge n. 2392 ricorda la necessità di intervenire urgentemente su un tema tanto delicato quale quello oggetto del disegno di legge in esame; sottolinea come l'odierna audizione del Relatore Orellana rappresenti la chiusura di una ampia ed approfondita istruttoria. Propone l'adozione come testo base del disegno di legge n. 2392, chiede che si possa porre termine per la presentazione degli emendamenti al 24 giugno alle ore 12.

La [PRESIDENTE](#), considerato che nelle prossime due settimane non si svolgerà attività parlamentare per via della pausa elettorale, accogliendo la proposta del senatore Ferrazzi propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 24 giugno alle 12.

La Commissione concorda.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Capogruppo del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha chiesto la riassegnazione alla Commissione ambiente del disegno di legge n. 2246

assegnato alla 12ª Commissione e preannuncia pertanto che sospenderà la seduta plenaria per gli adempimenti di rito da svolgere in sede di Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) *Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, poc'anzi sospesa.

La **PRESIDENTE** preannuncia che chiederà alla Presidenza del Senato e alla Presidenza della 12ª commissione, la riassegnazione del disegno di legge n. 2246 di modo da poter successivamente operare il ricongiungimento con il disegno di legge n. 2392.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9.15.

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 108 (pom.) del 26/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,05

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MARCOS ORELLANA, RELATORE SPECIALE
DELLE NAZIONI UNITE SULLE SOSTANZE TOSSICHE E I DIRITTI UMANI, INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2392
(INQUINAMENTO DA PFAS)*

1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 318 (ant.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2022
318ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[LANIECE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REDIGENTE

(2246) Sonia FREGOLENT e altri. - Disposizioni per la tutela della salute umana dalla presenza di sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) nelle acque potabili

(2559) CRUCIOLI e Luisa ANGRISANI. - Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS)

(2392) Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2392, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2246 e 2559 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 maggio.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) riferisce brevemente sui disegni di legge n. 2246 e n. 2559, rinviando per un'esposizione più dettagliata a documenti scritti che vengono messi a disposizione dei componenti della Commissione.

Propone quindi la congiunzione della discussione congiunta dei disegni di legge n. 2246 e n. 2559 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 2392.

Conviene la Commissione.

Il presidente [LANIECE](#) ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2392, assunto come testo base nella seduta del 26 maggio scorso, è stato fissato alle ore 12 di venerdì 24 giugno 2022.

Rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già prevista alle ore 8,45 di domani, giovedì 23 giugno 2022, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 320 (ant.) del 30/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022
320ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
INFORMALI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 2392, in materia di inquinamento da PFAS, svoltesi nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 marzo, di martedì 5, martedì 12 e giovedì 28 aprile, mercoledì 4 e giovedì 26 maggio 2022, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(2246) Sonia FREGOLENT e altri. - Disposizioni per la tutela della salute umana dalla presenza di sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) nelle acque potabili

(2559) CRUCIOLI e Luisa ANGRISANI. - Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 giugno.

La [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine fissato per venerdì 24 giugno, alle ore 12, sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2392, già

assunto come testo base nella seduta del 26 maggio scorso.

La Presidente avverte altresì che gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Dichiara poi di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.42, 1.43 e 2.02, nonché all'ordine del giorno n. G/2392/2/13 del senatore Zuliani.

La senatrice [LA MURA](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come primi firmatari la senatrice Nugnes e la presidente Moronese. Aggiunge altresì la propria firma agli emendamenti 1.42, 1.43 e 2.02, nonché all'ordine del giorno G/2392/2/13 del senatore Zuliani.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come primi firmatari la senatrice Fregolent e il senatore Arrigoni.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti aventi come primi firmatari la senatrice L'Abbate e il senatore Quarto.

Aggiunge altresì la propria firma agli emendamenti 1.42 e 1.45, nonché all'emendamento 2.0.2.

La senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario la presidente Moronese, nonché agli ordini del giorno G/2392/1/13 e G/2392/2/13, rispettivamente della Presidente Moronese e del senatore Zuliani.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come primi firmatari la Presidente Moronese, il senatore Quarto e la senatrice l'Abbate.

Aggiunge altresì la propria firma agli ordini del giorno G/2392/1/13 e G/2392/2/13, nonché agli emendamenti n. 1.42 e 1.43.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) dichiara di voler aggiungere la propria firma agli emendamenti aventi come prima firmataria presidente Moronese e all'emendamento 1.42.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo Forza Italia.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

La [PRESIDENTE](#) dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica la relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) la quale, rifacendosi in modo specifico alla questione posta nel suo intervento nella seduta del 28 giugno scorso dal senatore Pazzaglini, rileva come all'esito di un ulteriore approfondimento la previsione di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge in titolo non appaia in contraddizione con la previsione di

cui al comma 2 del medesimo articolo 6. Al riguardo la relatrice osserva che dall'esame dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 - richiamato nella citata lettera c) - emerge innanzitutto che l'accertamento di conformità ivi previsto ha un oggetto più ampio rispetto alla pianificazione urbanistica, naturalistica e paesaggistica. Inoltre la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 6 sembra avere comunque carattere speciale, essendo in ogni caso limitata a quelle opere che comportano un miglioramento dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate.

In ogni caso ritiene che sul punto sarebbe senz'altro opportuno un intervento chiarificatore del Governo, che precisi se la portata delle disposizioni richiamate debba intendersi nel senso qui ipotizzato ovvero in altro senso.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti quanto prima possibile.

Il seguito dell'esame è in fine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2392](#)

G/2392/1/13

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pirro](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

La Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante "Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano";

premessi che:

Con l'acronimo «PFAS» si fa riferimento a sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, ovvero ad oltre 4700 sostanze chimiche organiche artificiali che, grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, risultano altamente versatili e quindi impiegate in un'ampia gamma di prodotti di consumo e applicazioni industriali, quali schiume antincendio, rivestimenti antiaderenti, imballaggi, creme e cosmetici, tessuti, vernici, cromature, pesticidi e prodotti farmaceutici;

Per le loro caratteristiche chimico-fisiche i PFAS sono molto persistenti e molto mobili come tali o come prodotti di trasformazione o degradazione da precursori e quindi risultano in grado di essere assorbiti da flora e fauna; alcuni di essi possono accumularsi nel tempo negli esseri viventi con conseguenze tossicologiche;

I PFAS hanno la caratteristica di accumularsi nell'uomo, in particolare nel sangue, dove possono rimanere per anni e, pertanto, sono suscettibili di portare allo sviluppo di numerose malattie.

Premesso, altresì, che:

Nella Regione Veneto si è consumata una delle più vaste contaminazioni ambientali da PFAS a partire dal 1965. È la Regione Veneto, in particolare un'area che ha per centro il comune di Lonigo e che comprende 30 Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova, su cui insistono 350.000 abitanti, la Regione più contaminata da PFAS;

Tra luglio 2015 e aprile 2016, con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità, è stato condotto uno studio esplorativo di biomonitoraggio, per valutare le concentrazioni di PFAS nel sangue di un campione di persone residenti in alcune aree soggette all'inquinamento e confrontarle con quelle di un campione di controllo, non esposto a PFAS attraverso l'acqua potabile. Lo studio rilevò concentrazioni di Pfas significativamente più elevate nel sangue delle persone residenti nelle zone interessate dalla contaminazione rispetto al gruppo di controllo;

In seguito all'esito dei risultati prodotti dalle analisi sierologiche condotte sulla popolazione nell'ambito dello studio esplorativo di biomonitoraggio, realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, la Regione del Veneto ha avviato nel 2016 un Piano di sorveglianza sulla

popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);

Il Piano, approvato con la DGR n. 2133/2016 ed integrato con la DGR n. 691/2018, ha come obiettivo l'identificazione di malattie croniche degenerative dovute all'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche ed agli scorretti stili di vita, attraverso la presa in carico sanitaria della popolazione esposta.

All'interno del Piano è stata definita la graduazione delle aree in: area rossa, area arancione, area gialla e area verde. Sulla base delle concentrazioni di PFAS nelle acque di acquedotto nel 2013 (precedentemente all'applicazione dei filtri), dei livelli di PFAS nelle acque superficiali e sotterranee, e dei risultati dello studio esplorativo di biomonitoraggio condotto, la Regione ha individuato l'area di massima esposizione sanitaria a PFAS (la cosiddetta "area rossa") che comprende complessivamente 30 Comuni (alcuni coinvolti solo parzialmente).

L'Area Rossa è l'area di maggior impatto sanitario, nella quale la popolazione, prima della apposizione dei filtri, è stata maggiormente esposta ai PFAS, principalmente attraverso l'acqua potabile ed anche attraverso una contaminazione ambientale di fondo, confermata *in primis* dai risultati dello studio di biomonitoraggio effettuato con l'ISS.

Considerato che:

Con la DGR 691 del 25/05/2018 la Regione del Veneto, oltre ad ampliare l'Area Rossa da 21 a 30 comuni (di cui 7 parziali), ha programmato e avviato l'ampliamento della sorveglianza sanitaria della popolazione esposta a PFAS anche ai soggetti in età pediatrica residenti nell'Area Rossa e ai nuovi quattordicenni, pianificando la chiamata per anno di nascita secondo un programma quinquennale.

Le persone di età compresa tra 14 e 65 anni al 31.12.2016 (ovvero nate tra il 1951 e il 2002), residenti o domiciliati nei comuni dell'area di massima esposizione a PFAS ("area rossa"), hanno l'opportunità di sottoporsi ad un programma di sorveglianza sanitaria completamente gratuito.

Dal programma di sorveglianza sanitaria sono tuttavia esclusi i cittadini non residenti o domiciliati nei comuni dell'area di massima esposizione a PFAS ("area rossa") ma che si recano abitualmente nell'area rossa per lavoro o per esigenze personali e che, frequentando quotidianamente tale zona rossa, potrebbero essere a loro volta soggetti a rischio sanitario.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che tutti i cittadini potenzialmente esposti ai PFAS (sia in Regione Veneto che a livello nazionale) siano presi in carico dal servizio sanitario pubblico per la realizzazione di un apposito screening che comprenda la determinazione del contenuto di PFAS nel sangue e un'accurata analisi dello stato clinico complessivo.

a valutare l'opportunità di finanziare e avviare un'indagine epidemiologica che studi in maniera esaustiva l'impatto degli inquinanti perfluoroalchilici e polifluoroalchilici, veicolati in primo luogo dalle acque di falda utilizzate a scopo idropotabile, ma anche dagli alimenti, sulla popolazione esposta sia in Regione Veneto che laddove dovessero emergere altre criticità connesse all'inquinamento da PFAS.

G/2392/2/13

[Zuliani](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [Pirro](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano,

premessi che:

il disegno di legge in esame affronta la problematica dell'inquinamento da PFAS fissando limiti stringenti allo sversamento e definendo un nuovo quadro per le autorizzazioni allo scarico, con lo scopo primario di ridurre e se possibile annullare, l'immissione di PFAS nei cicli produttivi e negli

scarichi;

i "PFAS" sono sostanze chimiche organiche artificiali che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, risultano altamente versatili e quindi sono impiegate in un'ampia gamma di prodotti di consumo e applicazioni industriali;

si tratta di sostanze persistenti e altamente mobili, come tali o come prodotti di trasformazione e degradazione, e possono contaminare l'ambiente, incluse le acque destinate al consumo umano e quelle destinate all'uso agricolo, essere assorbiti e bioaccumularsi negli organismi viventi, tra cui l'uomo;

numerosi sono gli studi scientifici che dimostrano come l'accumulo di dette sostanze risulti pericoloso per la salute umana aumentando il rischio di insorgenza di diverse patologie;

il raggiungimento dei rendimenti di abbattimento significativi di PFAS negli effluenti depurati, tra cui l'utilizzo e il ricondizionamento di filtri a carboni attivi allo scarico utilizzati per la potabilizzazione delle acque o da quelli di combustione del concentrato derivante da impianti di trattamento ad osmosi inversa, rende fondato il rischio di trasferimento di tali composti in altre matrici ambientali, quali l'aria;

è paradossale quindi che misure di abbattimento delle emissioni nella matrice acqua di PFAS possano creare un rischio di inquinamento dell'aria dai medesimi inquinanti, con importanti impatti negativi per la salute pubblica;

è necessario pertanto garantire la mancanza di fenomeni di inquinamento primario e secondario da PFAS in particolare nell'aria circostante gli impianti che trattano in maniera diretta o indiretta tali inquinanti, anche attraverso un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria delle zone interessate e potenzialmente a rischio,

impegna il Governo a:

a valutare l'avvio di un percorso per la definizione di protocolli specifici intesi alla tutela della matrice aria dalla presenza di PFAS, sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate e di strumentazioni analitiche all'avanguardia, con il supporto delle amministrazioni e degli istituti tecnici competenti in materia di salute pubblica e di tutela ambientale, anche ai fini dell'individuazione dei parametri limite qualità dell'aria per i PFAS;

valutare misure di tutela della salute pubblica attraverso l'istituzione di un sistema di valutazione e monitoraggio della qualità dell'aria nei territori maggiormente esposti al rischio di inquinamento atmosferico da PFAS, ivi incluse le aree prospicienti aziende che trattano PFAS o che lavorano i sistemi di abbattimento degli stessi.

Art. 1

1.1

[Arrigoni](#), [Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Zuliani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente, tenendo conto del quadro comunitario vigente in materia di acque superficiali e sotterranee e della diffusione, dei quantitativi, della persistenza e della tossicità per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonché della loro capacità di traslocazione tra matrici ambientali differenti e di quanto disposto dall'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'immissione nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi, tenendo conto degli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione di tali sostanze sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il decreto di cui al comma 1 osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della salute umana e l'ambiente, tenendo in considerazione il quadro comunitario e nazionale in materia di acque superficiali e sotterranee;

b) introdurre misure e disposizioni proporzionate alla diffusione, ai quantitativi, alla persistenza e alla tossicità per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonché alla loro capacità di traslocazione tra le differenti matrici ambientali.»

Consequentemente, sopprimere il comma 3.

1.2

[Gallone](#), [Caligiuri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente, tenendo conto del quadro comunitario vigente in materia di acque superficiali e sotterranee e della diffusione, dei quantitativi, della persistenza e della tossicità per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonché della loro capacità di traslocazione tra matrici ambientali differenti e di quanto disposto dall'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di ridurre l'immissione nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi, tenendo conto degli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione di tali sostanze sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il decreto di cui al comma 1 osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della salute umana e l'ambiente, tenendo in considerazione il quadro comunitario e nazionale in materia di acque superficiali e sotterranee;

b) introdurre misure e disposizioni proporzionate alla diffusione, ai quantitativi, alla persistenza e alla tossicità per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonché alla loro capacità di traslocazione tra le differenti matrici ambientali.»

Consequentemente, sopprimere il comma 3.

1.3

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 1 sostituire «2026» con «2025».

1.4

[Nugnes](#), [La Mura](#)

All'art. 1, comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Nel perseguire l'obiettivo di limitazione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, con caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorità competenti possono definire limiti allo scarico più restrittivi di quelli riportati alla tabella 5-bis, a seguito della valutazione della qualità dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilità tecnico-economica.

2-ter. Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS, di cui alla tabella 5-bis, è tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalità fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS.

2-quater. Si prevede, altresì, in accordo e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali pertinenti e nel rispetto delle rispettive competenze, che le Agenzie Regionali per la Prevenzione e la

Protezione Ambientale svolgano controlli a campione sui soggetti di cui al precedente comma»

1.5

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-bis»

1.6

[Gallone](#), [Caligiuri](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.

1.7

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente «2-bis. Al fine di reperire i campioni puri delle sostanze di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente per il controllo può chiedere alle aziende che producono o utilizzano composti PFAS gli standard analitici certificati o i campioni puri di sostanze prodotte e/o utilizzate».

Conseguentemente, all'articolo 101 del decreto legislativo 152/2006, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo » l'autorità competente per il controllo può chiedere alle aziende che producono o utilizzano composti PFAS gli standard analitici certificati o in alternativa i campioni puri di sostanze prodotte e/o utilizzate.»

1.8

[Gallone](#), [Caligiuri](#)

Sostituire l'Allegato A ivi richiamato con il seguente:

"ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 2)

Tabella 5-bis. Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli e perfluoroalchiliche per determinate tipologie di scarico (1).

Parametro	Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura, da applicare dopo 36 mesi dall'entrata in vigore (?g/l)
Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico	5 (vedi Nota 1)

- acido perfluorotridecansolfonico	
- acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafuoropro- possi) propanoico (HFPO-DA o GenX)	0,5
- acido dodecafluoro-3H-4,8- diossananoinico (ADONA)	0,5
- acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2FTSA)	0,5
- acido difluoro {[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (tri- fluorometossi)-1,3-diossolan-4- yl]ossi} acetico (C6O4 o cC6O4)	0,5

(1) I valori limite si applicano alle seguenti tipologie di scarico:

- derivanti da impianti di produzione, formulazione, fornitura e uso (PFFU) di PFAS, e impianti ad essi tecnicamente connessi;

- derivanti da impianti di trattamento di percolato da discarica;

- derivanti da impianti che effettuano operazioni di gestione di ri-fiuti diverse da quelle del punto precedente in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti PFAS di cui alla presente tabella;

- depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recet-tori.

Nell'ambito del parametro "Somma di PFAS", per il PFOS il valore limite è pari a 0,18 ug/l e per il PFOA il valore limite è pari a 0,5 ug/l.

I valori limite sono da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale.

Le frequenze di campionamento sono demandate alle autorità com-petenti in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione tenendo conto di quanto specificato nell'allegato 5 alla parte terza. Per la determinazione delle sostanze di cui alla presente tabella sono impiegati i metodi pubblicati da organizzazioni internazionalmente rico-nosciute, quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17, il metodo ASTM7979-20 e il metodo ISO 21675:2019. Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a re-golamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dal- l'autorità competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA.

Nel caso in cui la quantità di sostanza ricercata risulti inferiore al Limite di Quantificazione (LoQ) associato alla metodica analitica utilizzata, si presume che la quantità misurata sia:

- pari a zero, nel caso in cui il processo produttivo non riguardi la produzione o l'impiego di quella specifica sostanza PFAS, oppure

- pari a LOQ/2 nel caso in cui il processo produttivo riguardi la produzione o l'impiego di quella specifica sostanza PFAS.

Nell'ambito dei controlli degli scarichi, un campione risulta non conforme se il valore rilevato (X), sottratta l'incertezza di misura (U= incertezza estesa calcolata con un grado di probabilità del 95%), risulta superiore al valore limite di emissione (VLE), $X-U > VLE$.

Qualora siano in corso attività di Messa in Sicurezza e Bonifica delle acque sotterranee che implicano emissioni residuali di PFAS di cui alla Tabella A, questi contributi residuali sono misurati all'uscita del relativo sistema di trattamento e sono sottratti dal valore-limite di emissione allo scarico fino al completamento delle attività di Messa in Sicurezza e Bonifica.

Nel caso di consorzi pubblici o privati per il trattamento di scarichi industriali di terzi, i Gestori di tali impianti consortili, qualora i quantitativi di PFAS conferiti siano tecnicamente incompatibili con il conseguimento allo scarico finale dei valori limiti di cui alla tabella 5-bis, potranno richiedere ai titolari dei reflui conferenti un cronoprogramma di misure, da presentare entro sei mesi, per l'adeguamento dei valori di PFAS nei rispettivi reflui a valori compatibili ed accettabili."

1.9

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, all'allegato A ivi richiamato, sostituire la Tabella 5-bis con la seguente:

"Tabella 5 bis) Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli- e perfluoro-alchiliche per determinate tipologie di scarico (1)".

Parametro	Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (µg/L)
PFAS -totale	5 (*)
Somma di PFAS	
Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze:	
- acido perfluorobutanoico (PFBA)	
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)	
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)	
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)	
- acido perfluorooctanoico (PFOA)	
- acido perfluorononanoico (PFNA)	
- acido perfluorodecanoico (PFDA)	
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)	
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)	
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)	
- acido perfluorobutansolfonico (PFBS)	
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)	1
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)	
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)	
- acido perfluorooctansolfonico (PFOS)	
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)	
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)	
- acido perfluoroundecansolfonico	
- acido perfluorododecansolfonico	
- acido perfluorotridecansolfonico	
- acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX)	
- acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)	
- acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA)	
- acido difluoro {[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi} acetico (C6O4 o cC6O4)	

Nota alla tabella 5 bis)

(*) Per «PFAS - totale » si intende la totalità delle sostanze poli e perfluoroalchiliche.

1.10

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 2, all'allegato A ivi richiamato, alla tabella 5- bis sostituire il numero «5» con il numero «0» nel valore limite (microgrammi/litro) di emissione in acque superficiali e in fognature del Parametro "PFAS - totale" e sostituire il numero «1» con il numero «0» nel valore limite (microgrammi/litro) di emissione in acque superficiali e in fognature del Parametro "Somma di PFAS", conseguentemente alla nota 1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il numero «0,5» con il numero «0» nel valore (microgrammi/litro) di ciascuna sostanza.

1.11

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS - totale, sostituire nelvalore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «5» con il numero «1».

1.12

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS - totale, sostituire nelvalore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «5» con il numero «2».

1.13

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS - totale, sostituire nelvalore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «5» con il numero «3».

1.14

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS - totale, sostituire nelvalore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «5» con il numero «4».

1.15

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «1» con il numero «0,1»

Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) «0,5» con il valore «0,1».

1.16

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «1» con il numero «0,2»

Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) «0,5» con il valore «0,2».

1.17

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «1» con il numero «0,3»

Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) «0,5» con il valore «0,3».

1.18

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «1» con il numero «0,4»

Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore

(microgrammi/litro) «0,5» con il valore «0,4».

1.19

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «1» con il numero «0,5».

1.20

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «1» con il numero «0,6».

1.21

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «1» con il numero «0,7».

1.22

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero «1» con il numero «0,8».

1.23

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato alla nota (1) dopo le parole "I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari)" aggiungere le seguenti:

Il parametro "Somma di PFAS" può essere determinato mediante la somma dei picchi cromatografici dei diversi isomeri e il confronto con lo standard analitico di un singolo isomero.

1.24

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla «Tabella 5-bis» nota (1), sopprimere la parola (PFFU).

1.25

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla «Tabella 5-bis» nota (1), dopo le parole "in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti" aggiungere la seguente "contenenti"

1.26

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla «Tabella 5-bis» nota (1), sostituire le parole " - depuratori civili per i quali il gestore individui," con le seguenti "depuratori in cui confluiscono acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque reflue urbane per i quali il gestore individui,"

1.27

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla «Tabella 5-bis» nota (1) dopo le parole " - depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori". aggiungere le seguenti " - derivanti da siti produttivi che utilizzano nel proprio ciclo di lavorazione sostanze e/o composti

contenenti PFAS".

1.28

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla nota (1) sostituire le parole: "quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17 e il metodo ISO 21675:2019" con le seguenti: "quali ad esempio il metodo ASTM D7979 e il metodo ISO 21675 nell'ultima edizione in vigore".

1.29

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla nota (1) sopprimere il seguente capoverso:

«Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'autorità competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA.»

1.30

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato alla nota (1) dopo le parole "l'autorità competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA" aggiungere le seguenti:

"In accordo col DM 260 del 2010 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 30 del 7 febbraio 2011 - Serie generale), Appendice A.2.8. Applicazione degli standard di qualità ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, i criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o inferiore ($k=2$) stimata ad un livello pari al valore del valore limite di emissione e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% del valore limite di emissione per singola sostanza pari a 0,5 µg/L. Per la sommatoria di sostanze i risultati inferiori al limite di quantificazione delle singole sostanze sono considerati zero".

1.31

[Gallone](#), [Caligiuri](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «*il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale*», sono sostituite dalle seguenti: «*centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale*»;

b) alla lettera b), al secondo periodo, le parole: «*e non oltre sei mesi dalla data di presentazione del rinnovo stesso; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente*», sono sostituite dalle seguenti: «*sei mesi dalla data di presentazione della domanda di rinnovo*».

1.32

[Arrigoni](#), [Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a) le parole: «il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale», sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale»;

1.33

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale», con le seguenti: «centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale»;

1.34

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 3 lettera b), sostituire le parole «due anni» con le seguenti «tre anni».

1.35

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 3 alla lettera b) sostituire le parole: «due anni» con le parole: «diciotto mesi».

1.36

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

All'articolo 1, comma 3 lettera c), le parole "avviano il riesame" sono sostituite dalle seguenti: "approvano il programma del riesame".

1.37

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) in caso di nuova autorizzazione allo scarico le imprese hanno l'obbligo di fornire alle autorità di controllo le sostanze pure da usare come standard analitico di controllo.

1.38

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «Ministro della salute», aggiungere le seguenti: «e Ministro dello sviluppo economico»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei lavoratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio PFAS, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti coinvolti, fornisce al Ministero della transizione ecologica gli elementi tecnici per l'adozione del decreto di cui al comma 1 ed i suoi successivi aggiornamenti, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi a cui il decreto si applica.

1.39

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Al comma 4 dopo le parole: «di concerto con il Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «e il Ministero dell'Università e della Ricerca,»

1.40

[Nastri](#)

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «I dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS nei cicli produttivi sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalità definite dal decreto di cui al periodo precedente.».

1.41

[Nastri](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una migliore tutela dei sistemi acquatici naturali, tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, sul sito internet istituzionale del Ministero

della transizione ecologica, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 4, è pubblicata e periodicamente aggiornata una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda, nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili.»

4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.42

[Fregolent](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [Zuliani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#), [Mirabelli](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni provvedono a trasmettere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Cabina di Regia istituita al comma 4 del presente articolo, una relazione sulle attività necessarie per il monitoraggio della qualità nelle acque destinate al consumo umano ai fini della verifica della presenza di PFAS nelle stesse e per eventuali interventi di bonifica ambientale. Per interventi di particolare complessità, potranno essere previsti stralci successivi da realizzare sulla base del cronoprogramma allegato alla medesima relazione.

5-ter. Sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione di cui al precedente comma, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della salute, valuta annualmente lo stanziamento delle risorse necessarie da mettere a disposizione delle Regioni per le suddette attività, sulla base delle disponibilità a legislazione vigente.»

1.43

[Zuliani](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'Osservatorio PFAS di cui al precedente comma, provvede anche allo studio dell'inquinamento atmosferico da PFAS, al fine di favorire l'avvio di un percorso inteso a definire protocolli tecnici per il monitoraggio e il controllo della presenza di PFAS nell'aria, e l'individuazione dei relativi parametri limite pertinenti a garantire tutela della salute umana nei territori interessati da fenomeni di inquinamento atmosferico da PFAS.

1.44

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto le categorie specifiche di prodotti per i quali è stabilito l'obbligo di riportare nell'etichetta, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici, la presenza di polimeri di origine sintetica di cui all' allegato A tabella 5- bis e all'allegato B».

1.45

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pirro](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

All'articolo 1, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS - totale» e «somma di PFAS», sono adottate metodiche standardizzate e sono analizzate tutte le sostanze per cui sia disponibile uno standard analitico di controllo.

Art. 2

2.1

[Moronese](#), [La Mura](#), [Pavanelli](#), [Buccarella](#)

Al comma 1, sostituire l'Allegato B ivi richiamato, con il seguente:

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Acido perfluorooctansolfonico e suoi sali (PFOS)	0,03	µg/L	
PFAS - totale	0,50	µg/L	Note 13 e 14
Somma di PFAS	0,10	µg/L	Nota 13 e 15
Nota 13	<p>Le autorità sanitarie locali preposte al controllo della qualità delle acque potabili possono adottare valori più cautelativi di «PFAS - totale» e «somma di PFAS» tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa della popolazione alle sostanze poli e perfluoroalchiliche.</p> <p>I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari)</p>		
Nota 14	<p>Per «PFAS - totale» si intende la totalità delle sostanze poli e perfluoroalchiliche</p>		
Nota 15	<p>Per «Somma di PFAS» si intende la somma delle seguenti sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluorooctanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluorooctansolfonico (PFOS) - acido perfluoronansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptaffluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro {[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi} acetico (C6O4 o cC6O4) <p>Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per punti di estrazione conclude che vi è la probabilità che tali sostanze siano presenti in una determinata fornitura d'acqua.</p>		

2.2

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 1, sostituire l'allegato B ivi richiamato, con il seguente: «B

Parametro	Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (µg/l)
PFAS - totale	5
Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluorooctanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluorooctansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptaffluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)	1
acido perfluorooctansolfonico (PFOS)	0,3

2.3

[Nastri](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici.»».

2.4

[Nastri](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e non devono essere contaminate da inquinanti chimici, quali sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle

acque destinate al consumo umano».

2.5

[Nastri](#)

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 7 è aggiunto in fine il seguente: «7-bis. L'azienda unità sanitaria locale realizza, periodicamente, ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo al fine di garantire la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio e l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, particolarmente significativa durante la stagione estiva.».

02. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.6

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale, anche attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, corsi di formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche, nonché attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea.».

2.7

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici.».

2.8

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono realizzati impianti di depurazione efficienti e viene verificata la corretta funzionalità degli impianti esistenti.».

4, rubricato "Obblighi generali", preveda quale obbligo generale la realizzazione di im

2.9

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comma 2, alla lettera a), dopo le parole "non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in qualità o

concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana", *sono inserite le seguenti* "e comunque non devono essere contaminate da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui Direttiva (UE) 2020/2184 all'allegato I, parti A, B e D della del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano».

2.10

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide.»»

2.11

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve garantire una elevata qualità delle acque presenti nelle reti acquedottistiche attraverso la realizzazione di progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale nonché progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, che disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzano opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti e contaminanti emergenti quali microplastiche.»»

2.12

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide».".

2.13

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1 bis. All'articolo 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comma 5, è inserito il seguente periodo:

«I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono realizzare anche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua.»»

2.14

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1 bis.* All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1 bis. Ogni azienda unità sanitaria locale territorialmente competente è tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, che può aggravarsi in caso di cambiamento climatico.»»

2.15

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1 bis.* All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1 bis. Ogni azienda unità sanitaria locale territorialmente competente è tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, una mappatura completa delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza.»»

2.16

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1 bis.* All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1 bis. Ogni azienda unità sanitaria locale territorialmente competente è tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile.»»

2.17

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1 bis.* All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1 bis. Ogni azienda unità sanitaria locale territorialmente competente è tenuta a impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.»»

2.18

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1 bis.* All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1 bis. Ogni azienda unità sanitaria locale territorialmente competente è tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche finalizzate all'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle

risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche».)».

2.19

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole «che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto » aggiungere le seguenti «volte ad impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque volte a garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla Direttiva (UE) 2020/2184 all'allegato I, parti A, B e D del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano».

2.0.1

[Zuliani](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Bergesio](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Misure di tutela della qualità dell'aria)

1. In via precauzionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, le Regioni in cui ricadono i territori maggiormente esposti al rischio di inquinamento da PFAS in atmosfera, attivano l'Unità di Monitoraggio della qualità dell'aria dal rischio di PFAS, coordinata dalla medesima Regione con il coinvolgimento dei Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti.

2. La frequenza e l'individuazione dei punti di monitoraggio e le eventuali risorse economiche aggiuntive necessarie, sono determinati dalla medesima Unità sulla base della valutazione del rischio, con particolare attenzione alle aree circostanti stabilimenti che emettono PFAS nell'aria ambiente o che trattano sistemi di filtraggio dei medesimi inquinanti. Per le finalità di cui al periodo precedente, le Unità trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione alla Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge.

3. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Unità, il Minsitero della transizione ecologica valuta l'assegnazione alle Regioni dei finanziamenti necessari, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. La partecipazione ai lavori dell'Unità medesima non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità.»

2.0.2

[Fregolent](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Moronese](#), [Zuliani](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Fondo per il contrasto all'inquinamento da PFAS)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per le attività di monitoraggio della qualità nelle acque destinate al consumo umano ai fini della verifica della presenza di PFAS nelle acque e per interventi di bonifica ambientale.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, definisce con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, sulla base del principio di proporzionalità degli interventi da eseguire, anche per stralci successivi per interventi di bonifica di particolare complessità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 322 (ant.) del 07/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022
322ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#), preso atto della mancanza del numero legale necessario per proseguire la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. 2392 e connessi, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2392
XVIII Legislatura

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 186 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 187 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 304 \(ant.\)](#)

13 luglio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

186ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2009) Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100, 7.100 (testo 2) e 9.100 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2392) Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustrati i relativi emendamenti, propone di esprimere, altresì, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022

187ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

[\(2646\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2668\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2668\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2646\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 1, capoverso 1, si rileva l'opportunità di prevedere un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, analogamente a quanto previsto dal testo previgente della disposizione novellata;
- all'articolo 7, comma 2, si valuti l'opportunità di indicare un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dalla disposizione.

La Sottocommissione conviene.

(1130) RUFÀ e altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2392) Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, riferisce sugli ulteriori emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2) al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304 (ant.) del 13/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022

304ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento, che reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. A tale articolo fa anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, l'emendamento 1.8.

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. Il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile - incluso l'agricoltore agricolo professionale - con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato (comma 3). Le aziende vivaistiche già autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato (comma 4). A tale articolo fanno anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, gli emendamenti 4.101, 4.8 testo 2, 4.5 testo 2.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali - ai sensi del comma 1 - assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono forniti di serre e di vivai. A tale articolo fanno anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Si propone l'espressione di parere non ostativo, sul testo e sugli emendamenti di competenza. Previa verifica del numero legale, la proposta del Presidente, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

(2392) Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S), subentrata al senatore Lomuti impegnato in attività parlamentari fuori sede, illustra il provvedimento in titolo che pone rimedio ad una rilevante lacuna normativa, che ha rappresentato tra l'altro una delle cause determinanti di una gravissima situazione ambientale - prodottasi inizialmente nella regione Veneto - legata agli sversamenti delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), con conseguente inquinamento delle acque destinate al consumo umano. La vicenda, stigmatizzata con termini di eccezionale allarme anche da un Alto commissario delle Nazioni unite e che ha dato luogo altresì a procedimenti penali nell'area del vicentino (tutt'ora in corso), è stata altresì all'attenzione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che ha prodotto sul punto un documento approvato all'unanimità.

Nel predetto documento è emersa la conclamata inadeguatezza della normativa nazionale - cui le norme introdotte a livello regionale non possono strutturalmente supplire (stante l'esclusiva competenza statale disposta del decreto legislativo n. 152 del 2006) - ed a cui è necessario porre rimedio con la fissazione di limiti precisi e stringenti allo sversamento di queste sostanze inquinanti. In particolare, nelle acque destinate al consumo umano tale limite dovrebbe essere addirittura pari a zero, stanti le gravi conseguenze che si possono produrre a livello sanitario (ad esempio patologie tiroidee ed alterazioni scheletriche). Ma la problematica ben potrebbe riguardare anche l'acqua destinata ai consumi agricoli, considerato l'alto tasso di assorbimento di queste sostanze da parte degli organismi vegetali.

Ciò detto, il testo del disegno di legge non incide direttamente su previsioni incriminatrici, tant'è vero che per esso il parere della Commissione giustizia non è stato richiesto. Come è noto, il parere su emendamenti può essere richiesto direttamente dalla Commissione che esamina il testo in sede redigente, ma in questo caso la competenza della Commissione giustizia si limita alle sanzioni penali ed amministrative. Orbene, mentre quanto a precetti vari emendamenti modificano quelli esistenti (in particolare gli emendamenti da 1.8 a 1.30 impattano sulle tabelle dei valori limite di emissione allo scarico, allegate al cosiddetto "decreto Ronchi" ossia il decreto legislativo n. 152 del 2006), nessuno tocca la norma che assiste i precetti con sanzioni.

Si propone l'espressione di parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.

Previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice facente funzioni, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

[\(2646\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD), subentrato al senatore Lomuti, illustra il provvedimento in titolo con riferimento all'articolo 4, comma 4, prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata "Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle acque". Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai compiti dell'Autorità e tra di esse si specifica che la riscossione da parte dell'Autorità delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare sarà svolta dall'Autorità solo in relazione ad attività di propria competenza (modifica della lett. i)).

L'articolo 7 apporta una nutrita serie di modifiche al codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale (comma 1). In particolare, si prevedono due sanzioni amministrative: con la prima si intende punire chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita capaci di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dal comma 1, e consiste nel pagamento di una somma da 1.084 a 4.339 euro; con la seconda si intende punire chi manomette i velocipedi a pedalata assistita al fine, alternativamente, di aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti posti dal comma 1, e comporta il pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro.

Ulteriore modifica apportata concerne l'introduzione di un nuovo comma, specificamente volto a

disciplinare le ipotesi in cui le autorità preposte possono disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita, nei confronti dei soggetti, individuati nel comma 1, che non possono conseguire la patente di guida, vale a dire i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché coloro che sono o sono stati sottoposti: a misure di sicurezza personali, alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), ossia i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché associazione finalizzata al traffico illecito di tali sostanze, fatti salvi gli effetti degli eventuali provvedimenti riabilitativi; i soggetti destinatari della sospensione della patente e dei titoli di abilitazione alla guida o nel divieto di conseguirli fino a tre anni (in quanto risultanti detentori di sostanza stupefacente o psicotropa per uso personale, in violazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) ovvero coloro che violano il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore (divieto cui viene sottoposto chi non solo pone in essere la medesima condotta sanzionata dall'articolo 75, ma lo fa con modalità o circostanze dell'uso tali da comportare un pericolo per la sicurezza pubblica, ovvero risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona o contro il patrimonio o per reati previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990 o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione dello stesso d.P.R. o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza: articolo 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990) per tutta la durata dei predetti divieti. Infine, analoga interdizione riguarderà le persone a cui per la seconda volta sia revocata la patente con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, ossia omicidio colposo derivante da una violazione alle disposizioni del Codice della strada.

Nei confronti di tali soggetti, si dispone che, alternativamente: il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui ai già citati articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 390 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita (di cui all'articolo 50 del Codice della strada). Si sottolinea, al riguardo, che si tratta di una facoltà del prefetto e non di un automatismo; al proposito parrebbe che il decreto legge abbia voluto trarre insegnamento dalla Corte costituzionale, la quale - con la sentenza n. 24 del 2020 - ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente (nei confronti di chi sia stato colpito da misura di sicurezza) e - con la sentenza n. 99 del 2020 - ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente nei confronti di chi sia stato colpito da misura di prevenzione. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi ed è specificato che, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, l'interdizione vale per tutta la loro durata.

Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 120 del codice, il prefetto può disporre l'interdizione con lo stesso provvedimento di revoca della patente di guida. Il comma 2 fa riferimento a tutte le condizioni soggettive elencate nel comma 1 dell'articolo 120, con esclusione dei soli soggetti cui per la seconda volta sia revocata la patente con sentenza di condanna per omicidio colposo derivante da una violazione alle disposizioni del Codice della strada, e dispone che, nel caso in cui tali condizioni intervengano in data successiva al rilascio della patente di guida, il prefetto provvede a revocarla, e sempre purché non siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati. Avverso il provvedimento interdittivo emanato dal prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4 dell'articolo 120, quindi da proporsi al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*recte*: Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). La violazione della misura interdittiva in parola è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 7 mila euro ed è, altresì, disposta la confisca del velocipede. L'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. Il comma 9 reca una previsione volta a garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi. È stabilito, in particolare, che le aziende esercenti tali servizi (e le aziende che

gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti) sono tenute a trasmettere all'Osservatorio - entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza mensile - una serie di dati, tra cui quelli delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati, nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi così comunicati, l'ente che ha dato in concessione ovvero in affidamento il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo tra 10 mila e 50 mila euro, determinata tenendo conto: dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10; dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti; delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni della [legge n. 689 del 1981](#) e le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al MIMS e sono destinate: nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, per il restante 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza. Il comma 10 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 luglio 2022, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni: i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del precedente comma 9; la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati; ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

Si propone l'espressione di un parere non ostativo, sulle citate parti di competenza del testo nonché sugli emendamenti che prevedono sanzioni penali o amministrative. Tra gli emendamenti, peraltro, segnala l'emendamento X 1.1 del Governo: come materia di interesse, si riscontra da un lato l'articolo 7-ter e dall'altro l'articolo 12-bis; si rammenta che essi riproducono l'articolo 2 e 3 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (A.S. n. 2667, evidentemente destinato a decadere nell'intenzione del proponente, che ne fa comunque salvi gli effetti in altra parte dell'emendamento).

Il primo articolo (7-ter) regola gli effetti della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25: per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dalla norma, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. C'è poi la clausola di salvaguardia dell'articolo 340 del codice penale (interruzione di pubblico servizio) per il caso in cui la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. non provvedano a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, il personale, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a.; si prevede, in questo caso la nomina di un commissario *ad acta* che può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie. Con la disposizione del secondo articolo (12-bis) si introducono alcune norme processuali espressamente dedicate alle procedure amministrative che riguardino interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): ciò al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal Piano medesimo ed evitare che la durata ordinaria del giudizio possa

incidere sul raggiungimento dei citati obiettivi. Nel dettaglio, al comma 1, si prevede che, qualora risulti che il ricorso abbia ad oggetto una procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, nel caso in cui l'istanza cautelare sia accolta, il tribunale amministrativo regionale è tenuto a fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data del deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Nel caso in cui l'istanza cautelare non trovi accoglimento in primo grado e sia riformata dal Consiglio di Stato, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. Si precisa che anche in quest'ultima ipotesi è applicabile il primo periodo del comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non sia svolta entro i termini previsti dal comma, la misura cautelare perde efficacia. Ne discende che la misura cautelare è efficace al momento della relativa adozione, salvo perdere efficacia nel momento in cui decorre il termine fissato dal medesimo comma. La scelta di applicare la citata disposizione alla sola ipotesi di accoglimento della misura cautelare è legata al fatto che solo in tale ipotesi si ha una sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, che invece prosegue in caso di rigetto della relativa istanza. Con il comma 2 si precisa che, nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice è tenuto a motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR. Con il comma 3 è previsto uno specifico obbligo per tutte le amministrazioni parti del giudizio, le quali sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Al comma 4 si prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, indicandosi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie del giudizio; si precisa che si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Con riferimento all'ipotesi in cui non venga chiamata in giudizio una delle parti necessarie del giudizio si fa espresso riferimento all'applicabilità dello strumento dell'integrazione del contraddittorio previsto dall'articolo 49 del codice del processo amministrativo. Al comma 5 si precisa che ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applica la riduzione dei termini previsti dall'articolo 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, nonché l'articolo 120, comma 9, del medesimo codice, avente ad oggetto la decisione del giudizio nel rito appalti. Al comma 6 si precisa che le disposizioni predette si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. Al comma 7 si stabilisce che l'articolo 125 del codice del processo amministrativo si applica anche nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Si precisa inoltre che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. Al comma 8 si prevede, con una norma transitoria, che nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del decreto n. 85, la misura cautelare sia già stata concessa, su istanza della pubblica amministrazione o delle altre parti del processo, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata entro il termine del comma 1; in tale ipotesi si applicano anche le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo in questione.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore facente funzioni, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che sottopone alla Commissione la questione dei sedici Uffici del giudice di pace non dislocati nelle sede circondariali di Tribunale, di cui è stata prevista la permanenza a gestione interamente statale. In particolare, quello di Sant'Anastasia ha

competenza territoriale per sette comuni, comprendendo una popolazione di circa 160 mila abitanti. In esso si riscontra una pianta organica sottodimensionata, con problematiche organizzative aggravate dal venir meno, già dal 2017, dell'ausilio di un cancelliere e di un operatore. Ad oggi, ad eccezione della figura dell'ausiliario, all'ufficio in questione risulta la scopertura di tutte le altre figure della pianta organica, mentre le soluzioni temporanee tentate si sono dimostrate insufficienti. Nonostante il massimo impegno degli enti tenuti a garantire l'apertura di un così importante presidio di giustizia territoriale, l'Ufficio non è stato in grado di gestire la mole di attività, che registrano notevoli ritardi: ciò avviene, tra l'altro nella pubblicazione delle sentenze, dei decreti ingiuntivi e delle udienze penali e nei rinvii di quelli civili, sfociando nell'attuale situazione, ampiamente prevedibile, della sospensione e chiusura dell'ufficio.

Alla luce delle nuove immissioni di personale in atto nel sistema giustizia, risulta ancor meno comprensibile il permanere di così ampie scoperture negli uffici dei giudici di pace di competenza ministeriale, per cui invita il Presidente a farsi tramite della doglianza con il Ministero della giustizia affinché, come già per la questione del Tribunale di Nocera superiore, il Governo sia sollecitato a svolgere comunicazioni in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, si farà carico del mandato richiesto a rappresentare l'esigenza, testé esposta, con apposita missiva rivolta alla Ministra della giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda poi che l'indagine conoscitiva sulla prima casa, già autorizzata dalla Presidenza del Senato in data 15 giugno 2021, necessita di essere perfezionata con la trasmissione del programma delle audizioni alla medesima Presidenza.

Dopo brevi interventi dei senatori [PIARULLI](#) (M5S) ed [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), non facendosi ulteriori osservazioni, si conviene di rinviare la questione a quando il senatore Lomuti potrà essere presente.

Stante l'imminente inizio dei lavori d'Assemblea, il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, annuncia che la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno avrà luogo in altra settimana, essendo la seduta di domani dedicata all'indagine conoscitiva sul regime carcerario italiano.

La seduta termina alle ore 9,25.

